

Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della L.P.
12 luglio 1991, n. 14 per gli anni 2009/2010

Approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2422 del 9 ottobre 2009

SOMMARIO

Pag.

1) DESTINATARI DEGLI INTERVENTI ED ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO	
2) CRITERI E MODALITÀ GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE, L'ATTUAZIONE E L'ACCESSO AGLI INTERVENTI	
2.1 Criteri e modalità generali per l'individuazione e l'attuazione degli interventi	
2.2 Criteri e modalità generali di accesso agli interventi	
2.3 Concorso alla spesa per la fruizione delle prestazioni	
2.4 Documentazione base da allegare alla domanda per la concessione degli interventi	
2.5 Computo delle entrate e delle spese	
2.6 Periodo di riferimento delle entrate e delle spese	
2.7 Modalità di calcolo per il concorso alla spesa	
2.8 Riaccertamento della condizione economica e rideterminazione delle quote di concorso alla spesa per la fruizione degli interventi	
2.9 Attività di verifica	
2.10 Criteri di assunzione dell'onere relativo alla realizzazione degli interventi	
2.11 Convenzioni e altri rapporti	
2.12 Definizione corrispettivi per la fruizione di servizi ai sensi della lettera G) bis dell'articolo 15 della legge provinciale 14/91	
3) INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO ALLA PERSONA E AL NUCLEO FAMILIARE	
3.1 Interventi di servizio sociale professionale	
3.2 Interventi di segretariato sociale	
3.3 Consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia	
3.4 Mediazione familiare	
3.5 Interventi di tutela	
3.5.1 Attività di assistenza sociale, comprese tra le funzioni in maniera di tutela della salute mentale.....	
4) INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	
4.1 Interventi "una tantum"	
4.1.1 Destinatari degli interventi.....	
4.1.2 Forma e durata degli interventi.....	
4.1.3 Accertamenti.....	
4.2 Interventi specifici in favore di soggetti invalidi o affetti da nefropatia cronica	
4.2.1 Assunzione degli oneri relativi alle attrezzature speciali.....	
4.2.2 Contributi per soggiorni per cure climatiche e termali.....	

- 4.2.3 Rimborso spese di trasporto e servizi di trasporto per i soggetti affetti da nefropatie croniche o sottoposti a trapianto renale.....
- 4.2.4 Rimborso spese forfettario per la dialisi domiciliare e peritoneale.....
- 4.2.5 Contributo per le spese di riscaldamento a favore di soggetti affetti da nefropatia cronica.....
- 4.2.6 Documentazione per l'accesso agli interventi a favore di soggetti con nefropatia cronica o sottoposti a trapianto renale.....
- 4.3 Rimborso spese forfettario per soggetti affetti da particolari patologie.....**
- 4.4 Sussidi economici mensili in favore di minori zingari.....**
- 4.5 Rimborso ticket sanitari.....**
 - 4.5.1 Ambito di intervento.....
 - 4.5.2 Destinatari degli interventi.....
 - 4.5.3 Adempimenti a carico degli Enti gestori.....
 - 4.5.4 Adempimenti a carico dei soggetti aventi diritto.....
 - 4.5.5 Adempimenti a carico delle strutture ed enti eroganti le prestazioni sanitarie.....

5) INTERVENTI INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE

- 5.1 Interventi di assistenza domiciliare.....**
 - 5.1.1 Destinatari degli interventi.....
 - 5.1.2 Tipologia degli interventi.....
 - 5.1.3 Modalità di accesso e di attuazione degli interventi.....
 - 5.1.4 Criteri di orientamento per gli interventi.....
 - 5.1.5 Integrazione.....
 - 5.1.6 Concorso alla spesa da parte degli utenti.....
 - 5.1.7 Esenzione del pagamento.....
- 5.2 Intervento educativo a domicilio.....**
- 5.3 Spazio neutro.....**
- 5.4 Servizi a carattere semi-residenziale.....**
 - 5.4.1 Destinatari.....
 - 5.4.2 Modalità di accesso ai servizi semi-residenziali.....
 - 5.4.3 Durata del servizio.....
 - 5.4.4 Assunzione oneri.....
 - 5.4.5 Concorso alla spesa per la fruizione dei servizio.....
- 5.5 Affidamento familiare dei minori.....**
 - 5.5.1 Destinatari e funzioni.....
 - 5.5.2 Soggetti.....
 - 5.5.3 La promozione dell'istituto di affidamento familiare.....
 - 5.5.4 La conoscenza, la valutazione e la preparazione degli affidatari.....
 - 5.5.5 Modalità di esecuzione dell'istituto.....

	dell'affidamento familiare.....
5.5.6	Il programma di assistenza.....
5.5.7	Vigilanza durante l'affidamento familiare.....
5.5.8	Modalità e procedure amministrative.....
5.5.9	Formazione, aggiornamento, consulenza.....
5.5.10	Concorso alla spesa per l'affidamento.....
5.6	Accoglienza di minori presso famiglie o singoli.....
5.6.1	Procedure amministrative.....
5.6.2	Contribuzione e polizze assicurative.....
5.7	Adozione.....
5.8	Accoglienza di adulti presso famiglie o singoli.....
5.8.1	Idoneità delle famiglie e dei singoli disponibili all'accoglienza.....
5.8.2	Procedure amministrative.....
5.8.3	Contributo e polizza assicurative.....
5.8.4	Concorso alla spesa per l'accoglienza di adulti presso famiglie o singoli.....
5.9	Interventi di pronta accoglienza.....
5.9.1	Modalità e durata degli interventi.....
5.9.2	Attivazione interventi.....
5.9.3	Oneri per l'accoglienza.....
5.10	Servizi a carattere residenziale.....
5.10.1	Destinatari.....
5.10.2	Modalità di accesso ai servizi residenziali.....
5.10.3	Durata dell'affido residenziale.....
5.10.4	Assunzione oneri.....
5.10.5	Concorso alla spesa per l'affido residenziale.....
5.11	Altri interventi per il sostegno della persona a domicilio.....
5.11.1	Affidamento di compiti assistenziali a privati.....
5.11.2	Interventi di sostegno in favore di persone con handicap grave ai fini della permanenza nel loro ambiente di vita familiare e progetti alternativi al ricovero a favore di persone non autosufficienti.....
5.11.3	Progetti innovativi di modalità indipendente per il trasporto di disabili.....

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 OTTOBRE 2008, N. 2758**

Approvazione delle "Determinazioni per l'esercizio delle
funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge
provinciale 12 luglio 1991, n. 14", a valere dal 1° gennaio 2009.....

1 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI ED ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 14/91, sono destinatari degli interventi:

- a) i cittadini residenti nei comuni della provincia di Trento;
- b) gli stranieri e gli apolidi residenti nei comuni della provincia di Trento;
- c) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi che si trovano occasionalmente sul territorio della provincia di Trento, purché siano in situazione di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Provincia, della Regione di provenienza, o dello Stato di appartenenza.

Il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 14/91 stabilisce che lo stato di bisogno sia determinato da almeno uno dei seguenti elementi:

- insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano, all'integrazione di tale reddito;
- incapacità totale o parziale di un soggetto, per effetto della quale lo stesso non sia in grado di provvedere ai propri bisogni, o il relativo nucleo familiare non possa assicurare un'adeguata assistenza;
- presenza di circostanze, anche al di fuori dei casi di cui sopra, a causa delle quali persone singole o nuclei familiari si trovino in situazioni di particolare bisogno, anche di carattere affettivo – educativo, o siano esposti al rischio di emarginazione;
- sottoposizione di un soggetto a provvedimento dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

L'accertamento degli stati di bisogno comporta l'indagine e l'analisi puntuale delle condizioni oggettive, nonché delle sensazioni soggettive della persona e/o del nucleo familiare, ed in particolare la natura e l'intensità della mancanza (o del sentimento di mancanza) di qualche cosa, che non riguarda solo gli aspetti materiali ma che può interessare anche aspetti più nascosti quali il disagio psichico o relazionale. L'accertamento valuta inoltre i rischi che una determinata situazione comporta ed è finalizzato alla acquisizione degli elementi necessari per una decisione in ordine all'attivazione di un eventuale intervento.

Così inteso, l'accertamento è un'operazione complessa, volta a cogliere le varie sfaccettature del bisogno che si realizza attraverso il supporto di competenze e professionalità diversificate presenti nell'équipe territoriale (tecnica, amministrativa,

specialistica), ciascuna delle quali fornisce il suo contributo di riflessione ed analisi in relazione alla propria specifica preparazione.

Tenuto conto dei destinatari degli interventi socio-assistenziali e dei principi che devono informare l'ordinamento dei servizi socio-assistenziali, l'accertamento degli stati di bisogno, richiede:

- a) competenza e responsabilità tecnico-amministrativa nella attività di valutazione (divisione delle competenze);
- b) l'analisi globale e partecipata (coinvolgimento dell'utente) della situazione del soggetto e del nucleo;
- c) l'attenzione alla complementarietà dei fattori oggettivi (riscontrabili) con i fattori soggettivi (discrezionali, ricavati anche con criteri induttivi);
- d) la valutazione della possibilità di attivare risorse personali e/o familiari;
- e) l'attenzione alle differenze etniche, culturali, religiose che incidono sulla natura del bisogno e nel suo modo di manifestarsi (non standardizzazione);
- f) la correttezza nella raccolta delle informazioni e nel loro utilizzo;
- g) attenzione nei confronti dei soggetti più deboli.

L'attività di accertamento viene svolta dalla struttura organizzativa dell'Ente gestore, sia a livello centrale che a livello territoriale, rispettando i tempi legati alle condizioni specifiche delle persone, utilizzando strumenti e metodi appropriati per ciascuna tipologia di bisogno. All'occorrenza e sulla base di precedenti accordi, l'accertamento deve avvenire in collegamento con servizi e operatori di altri Enti e comparti.

Gli strumenti dell'accertamento possono essere di vario tipo e in particolare:

- relazionali (colloqui, visite domiciliari, riunioni, incontri);
- amministrativi (certificati, auto-certificazioni, raccolta ed elaborazione di documenti vari, formulazioni di questionari, ecc.).

Essi variano in rapporto alla situazione oggetto di indagine e al tipo di problema da affrontare: per gli stati di bisogno legati a mancanza o carenza di reddito o di autonomia fisica gli strumenti prevalenti saranno quelli che consentono la conoscenza "oggettiva" delle specifiche condizioni, attraverso la produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dell'atto di notorietà e la compilazione di moduli predisposti allo scopo. In altri casi risulta prevalente "portare alla luce" il problema (o i problemi), attraverso un processo di analisi e comparazione degli elementi che lo costituiscono.

Il metodo, in funzione dell'accertamento, deve necessariamente tener conto sia degli aspetti oggettivi di misurazione, sia degli aspetti soggettivi di valutazione in quanto è dalla loro sintesi che emerge un quadro esaustivo del bisogno/problema.

I tempi dell'accertamento sono da mettere in relazione alla complessità del bisogno, alla necessità ed urgenza di evitare situazione di rischio, alla interdipendenza operativa fra più figure professionali nel processo di accertamento e devono rispettare i termini di procedimento e le disposizioni previste per l'attivazione degli interventi e/o la fornitura delle prestazioni, nel rispetto dell'utente.

2 CRITERI E MODALITA' GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE, L'ATTUAZIONE E L'ACCESSO AGLI INTERVENTI

2.1 CRITERI E MODALITÀ GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'individuazione e l'attuazione degli interventi nei confronti della persona e/o del nucleo familiare in stato di bisogno va effettuata tenendo conto anche dei principi ispiratori dell'ordinamento dei servizi socio-assistenziali stabiliti dalla legge, in particolare:

- il rispetto della libertà, dignità e personalità degli utenti, anche con riguardo alle esigenze di riservatezza in ordine agli stati di bisogno accertati e alle prestazioni richieste ed erogate;
- la valorizzazione e il sostegno della famiglia quale soggetto privilegiato del sistema socio-assistenziale;
- la permanenza o il reinserimento della persona in difficoltà nel proprio ambiente familiare o sociale, nel rispetto della sua libertà di scelta, con la valorizzazione della disponibilità offerta dai familiari, favorendo in tal modo l'obiettivo della deistituzionalizzazione e promuovendo il massimo di autonomia e di autosufficienza.

Con riferimento all'attuazione degli interventi va tenuto presente che:

- nell'ambito del territorio di competenza dell'équipe va garantito il concorso e la collaborazione funzionale tra i servizi socio-assistenziali e sanitari, nonché con gli altri servizi del comparto sociale e con il privato sociale ed il volontariato che opera nel settore;
- gli interventi sono predisposti ed attivati, quando necessario, in modo integrato con gli interventi dell'area sanitaria e di altri comparti al fine di assicurare una risposta unitaria e globale ai bisogni della persona;
- gli interventi, ad eccezione di quelli di natura economica, sono attivati indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo familiare.

La predisposizione e l'attuazione degli interventi devono inoltre essere informati ai seguenti criteri:

- adeguatezza di informazioni sui servizi e sulle prestazioni socio-assistenziali, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni, requisiti e modalità per accedere ai servizi ed alle relative prestazioni.
- adozione del metodo della progettualità nell'analisi dei bisogni e nella realizzazione degli interventi;
- unitarietà e omogeneità degli interventi in modo che sia conseguita l'eguaglianza di prestazioni a parità di situazioni di bisogno, con la possibilità di differenziare i

servizi in relazione alla specificità delle esigenze;

- stimolo e sostegno delle iniziative di auto-aiuto;

Di norma, gli interventi socio-assistenziali, sia di aiuto e sostegno sia di natura economica, hanno durata temporanea e sono legati alle valutazioni e ai piani di lavoro dell'équipe e degli operatori, predisposti per quanto possibile con il concorso degli utenti e comunque legati alla soluzione del problema.

Ai fini della valutazione del bisogno e dell'erogazione dei servizi socio-assistenziali, non sono da considerare persone sole quelle a favore delle quali sono potenzialmente attivabili le risorse dei familiari non conviventi, con priorità per quelli di primo grado.

2.2 CRITERI E MODALITÀ GENERALI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI

L'accesso agli interventi avviene previa domanda dell'interessato se maggiorenne o dell'esercente la potestà o la tutela, corredata della documentazione indicata al successivo paragrafo. In caso di impedimento o di temporanea incapacità a provvedere, la domanda e la relativa documentazione possono essere presentate da un altro familiare anche non convivente. Qualora la persona in stato di bisogno non sia in grado di provvedere alla presentazione dell'istanza e non vi siano altri familiari che si attivano, l'Ente gestore competente può, nell'interesse della medesima persona, erogare gli interventi che si rendono necessari, ferme restando le opportune iniziative per l'eventuale nomina di un tutore.

La domanda può essere presentata alla sede dell'Ente gestore, alla sede dell'équipe interprofessionale a livello territoriale e presso i relativi recapiti. Nel caso in cui l'Ente gestore sia il Comprensorio, quest'ultimo può avvalersi, per la ricezione delle domande, dei Comuni per conto dei quali esercita le funzioni delegate.

In relazione a specifiche situazioni, su proposta motivata della competente struttura organizzativa dell'Ente gestore, possono essere previste deroghe nella presentazione della documentazione e nelle modalità di accesso agli interventi e di concorso alla spesa. Nella disciplina relativa ai singoli interventi vengono individuati, ove necessario, criteri e modalità specifiche di deroga.

2.3 CONCORSO ALLA SPESA PER LA FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge provinciale n. 14/91, gli utenti dei servizi devono rimborsare la spesa inerente alle prestazioni fruitive o concorrere alla stessa, sulla base di criteri stabiliti con riferimento alle condizioni economiche dei nuclei familiari di appartenenza. E' in ogni caso garantita ai soggetti che fruiscono delle prestazioni la conservazione di una quota delle pensioni o degli altri eventuali redditi sufficienti a far fronte alle esigenze personali.

In relazione a quanto disposto dal comma 1 bis del medesimo articolo 5, introdotto

dall'articolo 85 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il proprio nucleo familiare, la verifica della situazione economica è effettuata, in deroga a quanto previsto dal comma 1, con riferimento al reddito del solo assistito, purché le prestazioni sociali agevolate siano erogate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria. Le prestazioni possono essere erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo ed essere rivolte a:

- a) persone con handicap permanente grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge;
- b) persone ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale dalle unità valutative multidisciplinari istituite ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale n. 6/98.

L'erogazione delle prestazioni sociali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria deve risultare da specifici protocolli, accordi con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed essere comunque finalizzata al mantenimento dell'assistito in ambito familiare. Sono quindi da escludere dalla deroga le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuo in regime lungo-assistenziale.

Considerate, peraltro, le finalità perseguite dalle suddette disposizioni, nel caso in cui sia più favorevole valutare la condizione economica del nucleo familiare anziché quella del solo assistito, si applicano i criteri previsti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della citata legge provinciale n. 14/91.

Nel caso in cui il richiedente le prestazioni non intenda invece dichiarare la situazione economica personale e/o del nucleo familiare, il concorso alla spesa per la fruizione delle prestazioni è stabilito nella misura massima prevista dalle presenti Determinazioni.

2.4 DOCUMENTAZIONE BASE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI

La domanda per la concessione degli interventi deve essere corredata da:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà attestante:
 - la composizione del nucleo familiare;
 - l'eventuale stato di separazione legale o l'avvio di una causa di separazione oppure la separazione di fatto;
 - le entrate del nucleo familiare così come individuate al successivo paragrafo del presente capitolo;
 - la frequenza scolastica per i componenti del nucleo di età minore che hanno assolto l'obbligo scolastico o lo stato di disoccupazione del richiedente e di altri componenti il nucleo familiare;

- l'eventuale ammontare del canone annuo relativo all'abitazione principale al netto di eventuali agevolazioni;
- l'eventuale spesa per mutui edilizi (quota capitale e quota interessi), al netto di eventuali agevolazioni;
- l'ammontare delle spese relative all'abitazione (spese riscaldamento e condominiali ordinarie obbligatorie);
- le spese sostenute per far fronte a bisogni atipici;
- ogni altra dichiarazione che il richiedente ritenga utile per sostenere la sua richiesta d'intervento;

b) copia del verbale di accertamento dell'invalidità del richiedente l'intervento e/o di componenti il nucleo familiare di appartenenza del medesimo, qualora richiesto dallo specifico intervento.

In alternativa alla dichiarazioni di cui alla lettera a) può essere presentata idonea documentazione delle stesse.

Nel caso in cui le entrate del nucleo siano documentate va comunque presentata da parte del richiedente l'intervento una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che non vi sono altre entrate oltre a quelle risultanti dalla documentazione presentata.

Per quanto riguarda le ulteriori dichiarazioni e documentazioni da allegare alla domanda in relazione allo specifico intervento, si rinvia ai successivi capitoli delle presenti Determinazioni in cui sono stabiliti i requisiti ed i criteri per l'accesso ai singoli interventi.

L'acquisizione delle suddette dichiarazioni, ad eccezione della composizione del nucleo familiare, non risulta necessaria ai fini della concessione dei sussidi economici previsti a favore dei minori zingari che avviene invece in presenza delle certificazioni e delle condizioni indicate al paragrafo che disciplina lo specifico intervento.

Qualora l'interessato si avvalga della facoltà di non dichiarare la situazione economica personale e/o del nucleo familiare, si prescinde dalla presentazione della documentazione relativa alle entrate ed alle eventuali detrazioni.

2.5 COMPUTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Ai fini della concessione degli "interventi a tantum" vanno accertate le entrate e le spese con riferimento al nucleo familiare nella sua composizione di fatto.

Per gli altri interventi di natura economica e per la determinazione della misura del concorso alla spesa, le entrate e le spese vanno accertate con riferimento alla persona richiedente l'intervento, al relativo coniuge e ai parenti e affini conviventi nel nucleo familiare, anche se non risultanti sulla relativa scheda anagrafica. In caso di interventi a favore di minori vanno considerati entrambi i genitori conviventi anche se non coniugati. Il coniuge della persona richiedente l'intervento, se non legalmente separato, va considerato tra i componenti il nucleo familiare, anche se

non convivente, ferma restando la possibilità di deroga nei casi di irreperibilità accertata.

Nei casi in cui sia applicata la deroga prevista dall'articolo 5, comma 1 bis, della legge provinciale n. 14/91, sono invece considerate le entrate e le spese del solo assistito.

Sono considerate entrate quelle derivanti da lavoro dipendente o autonomo, sia continuativo che stagionale o occasionale, dalla coltivazione di terreni, dall'allevamento del bestiame, dall'affitto di beni e terreni, da impresa, da capitale, dall'intervento di sostegno di cui all'articolo 35 c.2 della L.P. 13/2007, i redditi a tassazione separata, nonché i redditi esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta definitiva o a imposta sostitutiva; assegni periodici per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti; redditi da lavoro dipendente continuativo prestato all'estero; assegni familiari; ecc.). Per quanto riguarda le entrate derivanti da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da impresa, da capitale si considera quale entrata di ciascun componente il nucleo familiare il reddito imponibile, meno l'imposta dovuta. Sono inoltre detratte l'addizionale regionale e le eventuali addizionali comunali.

Per quanto riguarda le entrate dalla coltivazione dei terreni e dall'allevamento del bestiame si considerano come entrate il volume di affari risultante dalla dichiarazione annuale dell'I.V.A., al netto delle spese per la produzione, purché detti redditi non siano considerati ai fini fiscali reddito da impresa. Qualora i coltivatori diretti non siano tenuti alla dichiarazione I.V.A., vanno considerati comunque i conferimenti al netto delle spese per la produzione. In mancanza di tali elementi sono considerate le rese per ettaro di coltivazione e/o pro capo di allevamento sulla base delle tabelle approvate con deliberazione della Giunta provinciale ai fini della concessione del sussidio di cui all'articolo 8 della legge provinciale n. 6/98.

Per gli interventi "una tantum", vanno considerate tutte le entrate a qualsiasi titolo percepite, ad eccezione dell'assegno una tantum di natalità previsto dalla Legge regionale n. 4/92, dell'assegno di maternità previsto dall'articolo 65 della legge provinciale n. 3/00, e di ogni altro assegno specifico per la nascita di figli previsto dalla normativa nazionale. Resta inteso che le spese per il neonato devono intendersi già coperte dal predetto assegno e che pertanto non possono essere riconosciute ulteriori spese per gli specifici bisogni del bambino.

Ai fini dell'erogazione dei contributi e rimborsi per i soggetti affetti da nefropatia cronica o sottoposti a trapianto renale e dei contributi per soggiorni climatici e termali, nonché per la compartecipazione alla spesa per la fruizione degli altri interventi previsti dalle presenti determinazioni, non vanno invece considerati tra le entrate gli assegni al nucleo familiare di cui alla legge regionale n. 1/05, gli assegni di cura, di natalità e di maternità previsti dalla normativa citata nel paragrafo precedente, il sussidio economico previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera c), punto 3) della legge provinciale n.14/91, i redditi a tassazione separata e gli assegni

per il nucleo familiare previsti dal decreto legge n. 69/88 convertito con legge n. 153/88 e s.m., nonché le prestazioni economiche concesse al solo titolo della minorazione o a titolo di risarcimento, quali:

- l'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili totalmente inabili che non siano ricoverati gratuitamente in istituto, l'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti, l'indennità speciale per ciechi civili con residuo visivo, l'indennità di comunicazione per sordomuti, nonché l'assegno integrativo per gli invalidi civili assoluti, ciechi civili assoluti, ciechi civili con residuo visivo e sordomuti, previsti dall'articolo 3 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7;
- l'assegno mensile per l'assistenza personale continuativa ai pensionati per inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222;
- le rendite per inabilità permanente a favore dei soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro (invalidità > 80%) e gli assegni per l'assistenza personale continuativa di cui al D. P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- le pensioni, gli assegni o indennità concesse agli invalidi di guerra e superstiti ai sensi del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 91;
- le indennità di assistenza e di accompagnamento a favore di soggetti affetti da infermità per cause di servizio di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e alla legge 26 gennaio 1980, n. 9.

Considerata la funzione integrativa e sostitutiva del nucleo familiare svolta dai servizi semi residenziali e residenziali per persone che beneficiano dell'indennità di accompagnamento, una quota parte di detta indennità, nell'importo in vigore nell'anno di riferimento per la dichiarazione delle entrate, va aggiunta alla quota calcolata sulla base delle altre entrate. Nel caso di servizi semi residenziali la quota parte da aggiungere è pari ad $\frac{1}{3}$ di $\frac{1}{30}$ dell'indennità di accompagnamento per giornata di frequenza, mentre nel caso di servizi residenziali al 90% della medesima indennità.

Ai fini della concessione degli interventi di assistenza economica nonché per il calcolo del concorso alla spesa per la fruizione di interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare sono considerate le seguenti spese:

- spese ammesse per affitto o rateo delle eventuali spese per mutui edilizi (quota capitale ed interessi) relativi all'abitazione principale fino a 7.226,00.= euro annui; nel caso di estinzione anticipata del mutuo nell'anno di riferimento per la valutazione il rateo mensile si calcola dividendo l'importo versato per il rimborso del capitale per il numero dei mesi mancanti alla scadenza naturale; ai fini degli interventi di assistenza economica le spese accessorie quali l'affitto di garage e posti macchina sono comprese nelle spese relative all'abitazione qualora siano previste dal contratto di locazione della medesima abitazione, mentre sono da considerare in ogni caso, sempre che siano funzionalmente connessi all'abitazione, ai fini del calcolo del concorso alla spesa per la fruizione degli interventi;

- spese condominiali relative all'ultima gestione, comprensive delle spese per il riscaldamento e delle spese generali obbligatorie o, in mancanza di queste, una quota forfetaria pari a euro 73,00.= mensili; dalle spese generali obbligatorie sono escluse le spese per lavori di manutenzione straordinaria; nel caso di riscaldamento che presuppone un rifornimento (es. gasolio, legna...) va dichiarata quale spesa la media delle spese sostenute negli ultimi tre anni, considerando la relativa quota forfetaria per gli anni in cui non sia possibile documentare la spesa sostenuta; nel caso di utilizzo del gas metano anche per la cucina, vanno ridotti del 10% i consumi generali;
- eventuali spese per bisogni atipici documentabili, in particolare per far fronte a specifiche esigenze connesse allo stato di minorazione di componenti il nucleo familiare, che non siano deducibili fiscalmente o per le quali non vi sia alcuna disposizione che preveda già una agevolazione anche parziale (sono escluse le detrazioni fiscali) nei limiti di seguito indicati; a titolo indicativo possono essere considerate spese per bisogni atipici quelle sostenute per il trasporto e l'accompagnamento e per l'acquisto di farmaci prescritti dal medico curante, il cui costo non è riconosciuto dal servizio sanitario, anche parzialmente.

Per la determinazione del concorso alla spesa per la fruizione degli altri interventi, la detrazione delle spese per bisogni atipici può essere effettuata nei limiti del 50% della differenza tra le entrate del nucleo familiare e le quote standard o maggiorate stabilite nella "Tabella 1" di cui al paragrafo 2.7, con riferimento al numero dei componenti, aumentato delle spese per l'abitazione (affitto o rateo mensile delle eventuali spese per mutui edilizi e le spese generali condominiali), con esclusione delle spese sostenute per il ricovero in strutture a carattere residenziale di componenti il nucleo familiare che vengono invece considerate per intero. Nel caso di soggetti che beneficiano di prestazioni concesse al solo titolo della minorazione o a titolo di risarcimento, la detrazione delle spese per bisogni atipici può essere effettuata, sempre nei limiti anzidetti, solo per la parte eccedente l'importo di dette prestazioni.

Le entrate e le spese vanno considerate con riferimento alla composizione del nucleo familiare al momento della domanda e non all'anno solare cui si riferisce la dichiarazione delle entrate.

Nel caso di modifiche della composizione del nucleo familiare e/o di significative variazioni delle entrate dello stesso rispetto all'anno solare cui si riferisce la dichiarazione, il concorso alla spesa per la fruizione del servizio viene calcolato tenuto conto della nuova situazione del nucleo e/o delle maggiori o minori entrate.

Le maggiori o minori entrate possono derivare:

- dalla ripresa dell'attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare ovvero dal venire meno dell'attività medesima;
- dalla concessione di un beneficio economico aggiuntivo rispetto a quelli in godimento da parte di componenti il nucleo familiare ovvero dalla revoca di un beneficio in godimento;

- dalla variazione della composizione del nucleo familiare con conseguente variazione delle entrate in aumento o in diminuzione.

Non sono considerate variazioni significative quelle relative all'applicazione di meccanismi perequativi o all'integrazione di prestazioni principali e quelle di importo inferiore a 2.600,00.= euro.

La rideterminazione del concorso alla spesa in relazione alle maggiori o minori entrate va effettuato con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la significativa variazione applicando alle entrate dichiarate, rapportate a mese, in diminuzione o in aumento, l'importo mensile di detta variazione.

Nel caso in cui la rideterminazione delle entrate sia conseguente al decesso di un componente il nucleo familiare, vanno computate le entrate presunte a favore dei superstiti in base alle norme in materia di reversibilità.

Per quanto riguarda la valutazione della condizione economica, le presenti determinazioni sono da ritenersi temporanee in attesa della definizione dei criteri e delle modalità previsti dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3/93, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)" e dall'articolo 7 della legge provinciale n. 2/97, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio 1997 e pluriennale 1997-1999 della Provincia autonoma di Trento" e della predisposizione di un sistema esperto a supporto delle valutazioni.

2.6 PERIODO DI RIFERIMENTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Per le domande relative agli specifici interventi previsti nei confronti di soggetti invalidi e di soggetti affetti da nefropatia, nonché agli interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare, presentate dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo, la documentazione relativa alle entrate e alle spese del nucleo familiare va riferita all'anno solare precedente il 1° luglio, ferme restando le disposizioni relative al computo delle entrate nel caso di significative variazioni.

Per ragioni di uniformità di trattamento, ai fini del calcolo del concorso alla spesa da parte dei soggetti che partecipano ai soggiorni vacanza organizzati dagli Enti gestori nel corso dell'anno, il riferimento all'anno solare antecedente il primo luglio viene mantenuto anche per le domande presentate nel secondo semestre dell'anno.

2.7 MODALITÀ DI CALCOLO PER IL CONCORSO ALLA SPESA

Il concorso alla spesa va determinato con riferimento alla persona richiedente l'intervento, al relativo coniuge, ai parenti e affini conviventi nel nucleo familiare. Nei casi in cui sia applicata la deroga prevista dall'articolo 5, comma 1 bis della legge provinciale n. 14/91, il concorso alla spesa è invece determinato con riferimento al solo assistito.

Nel caso in cui più persone dello stesso nucleo beneficino singolarmente di

interventi socio-assistenziali, il concorso alla spesa è determinato separatamente con eventuale ridefinizione della composizione del nucleo se si tratta di affidamento residenziale. Se invece l'intervento riguarda più componenti il nucleo familiare, il concorso è determinato considerando quali richiedenti tutti i componenti interessati. Il concorso alla spesa è determinato di norma moltiplicando la quota base o la quota minima relativa al servizio o alla prestazione fruita per il coefficiente (c) che risulta dalla formula di seguito indicata:

$$(c) = \frac{\text{Entrate - "Esigenze Vitali"}}{\text{quota standard o maggiorata + quota forfetaria riscaldamento}}$$

dove:

- le "Esigenze Vitali" poste al numeratore della formula sono pari alle quote standard o maggiorate stabilite in base alla composizione del nucleo familiare, aumentate dell'affitto o del rateo mensile delle eventuali spese per mutui edilizi (quota capitale e interessi) relativi all'abitazione principale fino a 7.226,00=- euro annui, della quota forfetaria per il riscaldamento o delle spese generali dell'abitazione e di eventuali spese per bisogni atipici;
- al denominatore corrisponde la quota standard o maggiorata aumentata della sola quota forfetaria per il riscaldamento;
- le quote standard o maggiorate stabilite in base al numero dei componenti il nucleo familiare, come da successiva "Tabella 1", sono quelle in vigore nell'anno solare di riferimento delle entrate; resta inteso che fino a quando l'anno solare di riferimento non sarà il 2009 si dovranno considerare le quote stabilite dalle Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali in vigore negli anni precedenti.

TAB. 1 "Quote standard e quote maggiorate "

Numero componenti nucleo familiare	Quote standard	Quote maggiorate per nuclei familiari mono-reddito con figli minori
1	315,00	
2	434,00	498,00
3	551,00	614,00

4	598,00	662,00
5	664,00	728,00
6	717,00	781,00
7	771,00	835,00
8 e più	824,00	888,00

Per quanto riguarda il computo delle entrate del/i richiedente/i e degli altri componenti il nucleo familiare, si rinvia alle determinazioni relative ai singoli interventi, dovendo distinguere in particolare per le diverse tipologie di intervento il caso in cui i destinatari degli interventi medesimi siano minori o adulti ed il grado di parentela. Le spese relative a ciascun componente il nucleo sono considerate con lo stesso criterio delle entrate.

Nel caso di alcuni servizi/prestazioni (servizio pasti e soggiorni vacanze) il concorso alla spesa è determinato sommando alla quota base il prodotto tra la quota base ed il coefficiente (c). Nel caso di servizi residenziali e semi residenziali si aggiunge invece al prodotto tra la quota base ed il coefficiente (c) una quota parte dell'indennità di accompagnamento eventualmente goduta.

Per i soggetti che fruiscono sia di un servizio semi residenziale diurno sia di un servizio residenziale (ad esempio comunità alloggio/gruppo appartamento), il concorso alla spesa da parte dell'utente è calcolato applicando i criteri previsti per i soggetti affidati a strutture residenziali a tempo pieno.

Nel caso in cui più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare fruiscano nello stesso periodo di servizi a carattere semiresidenziale e residenziale, la misura della contribuzione alla spesa è determinata in modo decrescente secondo le seguenti percentuali:

- 100% per il I° soggetto;
- 70% per il II° soggetto;
- 50% per il III° soggetto e successivi.

Tali percentuali si applicano, indipendentemente dall'ordine temporale di fruizione degli interventi, a partire dal servizio con costo unitario giornaliero più elevato. Per costo unitario giornaliero più elevato si intende la somma dei servizi residenziali e semiresidenziali usufruiti dall'utente. Tale costo, nel caso di servizi erogati su sette giorni, viene calcolato moltiplicando la retta giornaliera del servizio residenziale per l'intera settimana e la retta giornaliera del servizio semiresidenziale per cinque giorni, dividendo la somma dei due importi per sette giorni”;

Si può dichiarare la sussistenza delle condizioni per l'accesso gratuito ai servizi, qualora il reddito del nucleo interessato sia inferiore o uguale all'importo ottenuto sommando le quote stabilite per i vari componenti il nucleo, di cui alla "Tabella 1", aumentate dell'affitto o del rateo mensile delle eventuali spese per mutui edilizi (quota capitale e interessi) relativi all'abitazione principale fino a 7.226,00= euro annui, della quota forfetaria per il riscaldamento o delle spese generali dell'abitazione e di eventuali spese per bisogni atipici;

Il concorso dell'utente alla spesa per la fruizione degli interventi socio-assistenziali non può in ogni caso superare il 70% delle entrate eccedenti le "Esigenze Vitali" riferite al nucleo familiare di appartenenza, fatta eccezione ai casi in cui l'utente benefici del servizio pasti o di soggiorni climatici protetti. Tale limite è introdotto al fine di non asportare tutta la quota eccedente le "Esigenze Vitali" nel caso di erogazione di più servizi o prestazioni, soprattutto in presenza di servizi continuativi e primari o indispensabili. Per quanto riguarda i beneficiari del servizio pasti, ai fini della verifica del tetto va considerata solo la quota eccedente la quota minima prevista per il pasto, in quanto la stessa è riferita ad utente con entrate pari o inferiori alle "Esigenze Vitali". Nel secondo caso il concorso per soggiorni climatici protetti può essere applicato anche se eccedente il suddetto limite in quanto detta offerta di servizio rientra tra gli interventi non prioritari.

Il criterio sopra esposto vale sia in presenza di servizi erogati dal medesimo Ente, sia da altri Enti, purché documentati e giustificati.

Qualora il nucleo familiare sia disponibile a concorrere alla spesa oltre la misura massima stabilita dalle presenti Determinazioni, è possibile derogare dai limiti massimi previsti, dopo un'attenta valutazione sociale e amministrativa rispetto alle condizioni economiche del nucleo stesso. Tale disponibilità da parte del nucleo familiare non dà comunque diritto a titoli di precedenza nell'erogazione dei servizi richiesti.

Nel caso in cui un utente con handicap grave usufruisca di più servizi socio assistenziali non residenziali, la misura massima di compartecipazione non può superare euro 660,00.

La possibilità di deroga rispetto alla corresponsione della contribuzione (gratuità dell'intervento o riduzione della misura della contribuzione) può essere prevista per le seguenti situazioni:

- grave emarginazione, difficoltà di autogestione, esistenza di problematiche socio-assistenziali complesse che rendono necessario il servizio gratuito o ulteriormente agevolato o per le quali la richiesta di compartecipazione precluderebbe in quel momento ogni tentativo di recupero da parte degli operatori;
- le situazioni di pronto intervento limitate nel tempo, nel qual caso, peraltro, risulterebbe molto problematico il recupero retroattivo del pagamento.

2.8 RIACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE ECONOMICA E RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONCORSO ALLA SPESA PER LA FRUIZIONE DEGLI INTERVENTI

Ai fini della rideterminazione delle quote di concorso alla spesa per la fruizione degli interventi, il richiedente gli interventi deve presentare tra il 1° luglio ed il 31 ottobre del terzo anno successivo al periodo di riferimento della domanda, una nuova dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le entrate del nucleo familiare.

Ferme restando le eventuali rideterminazioni delle quote di concorso alla spesa in conseguenza del verificarsi di significative variazioni delle entrate del nucleo familiare, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui dette variazioni si verificano, l'applicazione delle nuove quote decorre dal 1° gennaio successivo alla presentazione della dichiarazione della situazione economica. Con la stessa decorrenza potranno essere modificate, nel corso del triennio, le quote utilizzate per la determinazione del concorso alla spesa e le quote massime stabilite per tipologia di intervento/prestazione.

2.9 ATTIVITÀ DI VERIFICA

L'Ente gestore effettua annualmente verifiche sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà presentate da parte dei richiedenti gli interventi/prestazioni, da individuarsi in modo casuale. A questo riguardo va informato il dichiarante che potranno essere eseguiti controlli, volti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni, l'Ente gestore può, indipendentemente dall'attività di cui sopra, comunque attivarsi nei confronti di specifiche situazioni.

2.10 CRITERI DI ASSUNZIONE DELL'ONERE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'onere relativo alla realizzazione degli interventi è assunto dall'Ente gestore di residenza dell'utente, ad eccezione dei soggetti con disabilità maggiorenni, collocati in forma residenziale presso strutture di tipo istituzionale, per i quali detto onere è assunto in misura pari al 60% della retta di affido, mentre la restante parte è a carico del Comune individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 della legge n. 328/2000, ovvero in misura pari all'80% della retta di affido, qualora i Comuni aderiscano al protocollo d'intesa concernente i criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone disabili e di concorso alla spesa da parte degli assistiti, sottoscritto in data 31 luglio 2002 tra la Provincia Autonoma di Trento,

il Consorzio dei Comuni trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori e adottino i conseguenti provvedimenti.

Nel caso di collocamenti presso strutture residenziali o di affidamento familiare, l'acquisizione in tempi successivi della residenza presso la struttura medesima o la famiglia affidataria, non ha effetti per quanto riguarda la competenza ad assumere i relativi oneri. Tale principio vale anche nei confronti di soggetti minorenni che divenuti maggiorenni stabiliscono la residenza in un comune ricompreso nel territorio di riferimento di altro Ente gestore e per i quali si presenti la necessità di assicurare continuità di supporto e di riferimento per gli interventi previsti dal progetto educativo o per il tempo necessario ad individuare risorse adeguate da adottare nell'interesse del medesimo soggetto.

Il principio sopra espresso va applicato anche nel caso di interventi che non comportano oneri finanziari per gli Enti gestori (ad es. interventi a carico della Provincia ai sensi della legge provinciale n. 35/83), per la cui realizzazione ci si debba avvalere di strutture ubicate sul territorio di un Ente gestore diverso da quello di origine. Anche in tale circostanza risulta prevalente il riferimento con il territorio di provenienza rispetto all'acquisizione della residenza presso la struttura di accoglienza. La progettazione degli interventi successivi alla dimissione, qualora non si preveda il rientro del soggetto sul territorio dell'Ente gestore di provenienza, resta comunque di competenza di quest'ultimo, ferma restando la possibilità di concordare modalità diverse di presa in carico previo accordo con il servizio sociale del territorio su cui viene realizzato l'intervento proposto.

Il criterio esplicitato non è quindi assoluto e per particolari situazioni o in prospettiva di un reinserimento nella realtà di ultima residenza, può essere raggiunto un accordo con l'Ente gestore di riferimento per il subentro nella gestione dell'intervento e nell'assunzione del relativo onere. Viceversa, per motivi di opportunità e continuità di rapporto, due Enti gestori si possono accordare affinché l'intervento sia portato a termine dall'operatore che ha seguito precedentemente il caso anche se in base alla nuova residenza la competenza ad intervenire ricadrebbe sull'altro Ente gestore.

Qualora si debba provvedere al collocamento di un soggetto residente in un comune di altra provincia per motivi di urgenza, ferma restando la necessità di segnalare la situazione all'ente competente per l'individuazione degli interventi da attivare, va comunque prevista la rivalsa nei confronti dell'ente competente.

Il trasferimento della dimora, dopo la concessione dell'intervento, presso altro nucleo familiare residente sul territorio del medesimo Ente gestore per il periodo massimo di un anno, non comporta il ricalcolo del concorso alla spesa sempre che detto trasferimento sia finalizzato a migliorare l'attività di cura della persona assistita, mentre va effettuata una nuova valutazione della situazione economica nel caso in cui il trasferimento sia dettato da altri motivi tenuto conto di quanto previsto per le significative variazioni delle entrate.

Si deve invece procedere alla valutazione della situazione economica del nuovo

nucleo familiare di riferimento ed eventualmente del bisogno di assistenza ai fini dell'attivazione di un nuovo intervento nel caso in cui sia trasferita la residenza sul territorio di un altro Ente gestore, fermo restando l'invio da parte dell'Ente gestore, che in precedenza aveva in carico la persona, degli elementi in suo possesso al fine di semplificare l'attività di valutazione.

Diverso è il caso delle persone, già assistite, che si spostano per periodi di vacanza nell'ambito dello stesso Ente gestore o in altro Ente gestore. In questo ultimo caso, ferma restando la titolarità dell'Ente gestore di riferimento in base alla residenza, qualora ricorrano le condizioni per la continuità assistenziale, l'Ente gestore interessato può provvedere all'erogazione delle prestazioni previste dal piano assistenziale. A tal fine l'Ente gestore di riferimento dovrà verificare la possibilità di assicurare la continuità assistenziale e fornire le necessarie informazioni.

Nel caso in cui la persona che richiede l'intervento si trovi temporaneamente dimorante presso parenti o altre persone residenti sul territorio di un altro Ente gestore per finalità di cura ed assistenza e non sia già assistita dall'Ente gestore di provenienza, il titolare della valutazione dello stato di bisogno, della predisposizione del piano di assistenza, nonché dell'erogazione del servizio, è l'Ente gestore sul cui territorio si svolge l'attività di cura e assistenza.

Il concorso alla spesa è determinato con riferimento alla situazione economica della persona assistita e del relativo nucleo familiare di origine per un periodo massimo di un anno. Le stesse modalità transitorie di determinazione del concorso alla spesa si applicano nel caso in cui sia il parente o un'altra persona a trasferire il proprio domicilio presso la residenza dell'assistito, sempre per finalità di cura ed assistenza. La medesima disciplina vale anche quando la persona che richiede l'intervento si trovi temporaneamente dimorante presso parenti o altre persone residenti sul territorio dello stesso Ente gestore per finalità di cura ed assistenza.

Gli oneri relativi alle spese sostenute dall'Ente gestore che provvede in via sostitutiva sono evidenziati in sede di rendicontazione dall'Ente gestore che li ha sostenuti.

2.11 CONVENZIONI E ALTRI RAPPORTI

Per la realizzazione degli interventi, gli Enti gestori, in base all'articolo 38 della legge provinciale n. 14/91, possono stipulare convenzioni con Enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative -con particolare riguardo a quelle di solidarietà sociale e di servizi sociali-, organizzazioni di volontariato ed altre istituzioni private che perseguono finalità socio-assistenziali, secondo gli schemi tipo definiti dalla Giunta Provinciale.

Le convenzioni regolano gli obiettivi, i contenuti e le modalità di intervento, le modalità di accoglienza e dimissione dell'utenza, le modalità di integrazione con i servizi, i criteri di verifica e valutazione degli interventi, la durata degli stessi, le modalità ed i criteri per la definizione del costo del servizio, nonché le modalità ed i criteri per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Il rapporto che si viene ad instaurare tra l'Ente gestore ed i soggetti convenzionati si svolge nella distinzione dei rispettivi ruoli e nel quadro di chiare e precise responsabilità per la programmazione e il coordinamento degli interventi da parte degli Enti gestori stessi. In particolare, l'insieme delle attività connesse alla valutazione della domanda, alla concessione dei servizi e delle prestazioni, alla progettazione e alla verifica degli interventi deve in ogni caso essere svolto direttamente dalla struttura organizzativa competente dell'Ente gestore, naturalmente con il coinvolgimento dei soggetti convenzionati limitatamente agli aspetti concernenti la progettazione e la verifica dei singoli interventi.

Ove si renda necessario individuare tra più soggetti privati idonei al convenzionamento il soggetto al quale affidare la realizzazione degli interventi socio-assistenziali, l'Ente gestore procede al confronto concorrenziale ai sensi dell'articolo 39 bis della legge provinciale n. 14/91, introdotto con il comma 7 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 8/95, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con delibera n. 14482 del 15 novembre 1996 in ordine alle procedure da seguire per l'effettuazione del confronto medesimo e per la valutazione degli elementi individuati dal citato articolo.

Le convenzioni con soggetti privati per i servizi di trasporto di persone o cose devono essere autorizzate dal dirigente del Servizio politiche sociali e abitative della Provincia prima della stipulazione delle stesse.

Qualora per l'accesso alle strutture socio-assistenziali sia previsto un adeguato servizio di trasporto erogato dall'Ente gestore, gli utenti non possono utilizzare i sistemi di trasporto individualizzato erogati dal Servizio politiche sociali e abitative.

Nel caso della sola fornitura di beni e servizi intermedi e strumentali l'individuazione del soggetto idoneo può essere effettuata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, salvaguardando comunque i necessari requisiti di adeguatezza e qualità del servizio ed il coordinamento con l'intervento socio-assistenziale cui sono connessi.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale n. 33/93, gli Enti gestori sono subentrati, a decorrere dalla data di operatività dell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate, nei rapporti in essere tra la Provincia ed i soggetti pubblici e privati che gestiscono servizi o attuano interventi socio-assistenziali per le finalità di cui al comma 1 del predetto articolo 38 a favore degli utenti residenti nel rispettivo territorio.

In attesa che vengano definiti più compiutamente nell'ambito del sistema socio-assistenziale i rapporti con i diversi soggetti pubblici e privati che collaborano per l'attuazione degli interventi, gli Enti gestori regolano il rapporto con i soggetti finanziati a bilancio in via sperimentale sulla base delle indicazioni fornite dal competente Servizio provinciale, nei limiti degli importi loro assegnati, stabilendo i criteri e le modalità di accesso ai servizi e alle prestazioni, le modalità di documentazione dell'attività svolta e di rendicontazione delle spese ammesse a finanziamento.

Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità delle spese, premesso che esse devono essere strettamente attinenti all'attività oggetto del contributo e possono essere riconosciute nei limiti massimi autorizzati per ciascuna voce, sono in ogni caso da escludere le spese per l'acquisto di attrezzature ed arredamenti (di valore superiore a euro 516,46.=), per lavori di manutenzione straordinaria, i compensi agli amministratori, le spese configurabili come prestazioni economiche dirette a favore dei singoli soci e le spese di rappresentanza.

Per l'erogazione dei contributi va tenuto conto della necessità di assicurare continuità di svolgimento dell'attività e la corrispondenza dello stesso all'attività autorizzata. A tal fine gli Enti gestori assicurano a titolo di anticipazione, di norma entro il mese di marzo, il 50% del contributo concesso l'anno precedente e la restante parte del contributo concesso nell'anno in corso in ratei trimestrali, riservando la liquidazione del rateo a saldo, pari a circa il 10% del contributo concesso, a presentazione del consuntivo delle spese.

2.12 DEFINIZIONE CORRISPETTIVI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELLA LETTERA G) BIS DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 14/91

I corrispettivi per la fruizione dei servizi gestiti da soggetti privati sono definiti, ai sensi della lettera g) bis dell'articolo 15 della legge provinciale n. 14/91, mediante confronto con i medesimi soggetti ed hanno effetto vincolante per gli Enti gestori. Sono esclusi da detta procedura i servizi fruiti fuori dal territorio provinciale e quelli affidati a norma dell'articolo 39 bis.

3 INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO ALLA PERSONA E AL NUCLEO FAMILIARE

Gli interventi di aiuto e sostegno alla persona, al nucleo familiare e a gruppi costituiscono il primo grado di intervento nei confronti delle situazioni di bisogno e sono finalizzati ad attivare e valorizzare le risorse personali e interpersonali.

Essi comprendono:

- 1) interventi di servizio sociale professionale;
- 2) interventi di segretariato sociale;
- 3) consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia;
- 4) mediazione familiare;
- 5) interventi di tutela;
- 6) interventi di aiuto per l'accesso ai servizi.

3.1 INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Gli interventi di servizio sociale professionale consistono in attività di valutazione e presa in carico, progettazione individuale e attività di supporto alle persone in difficoltà al fine di individuare e attivare possibili soluzioni ai loro problemi.

3.2 INTERVENTI DI SEGRETARIATO SOCIALE

Gli interventi di segretariato sociale consistono nelle attività di informazione e di orientamento sui servizi aventi rilevanza sociale e sulle risorse disponibili, nonché sulle modalità per accedervi e si configurano come strumenti di accesso ai servizi socio assistenziali.

3.3 CONSULTORIO PER IL SINGOLO, LA COPPIA E LA FAMIGLIA

Il consultorio è un servizio volto a sostenere i singoli, le coppie, le famiglie e gli adolescenti con interventi integrati a livello sanitario, psicologico e sociale per le problematiche connesse alla procreazione, alla sessualità e alle tematiche familiari.

Il modello operativo adottato presso il consultorio è basato sul lavoro di équipe tra operatori dell'area sanitaria e sociale in stretto raccordo con le altre risorse socio-sanitarie operanti a livello territoriale, in un'ottica multidisciplinare e di integrazione delle diverse competenze.

L'Ente gestore esercita le funzioni socio-assistenziali relative all'area del consultorio tramite l'assistente sociale che opera nell'équipe dello stesso.

Nei distretti sanitari dove il consultorio non è stato ancora attivato, l'assistente

sociale che opera a livello territoriale può svolgere attività di promozione e sostegno della genitorialità responsabile, di informazione e segretariato sociale, nonché di sostegno psico-sociale al singolo e alla coppia, rinviando comunque le persone interessate ai consultori operanti in altri ambiti territoriali per gli interventi di competenza.

L'assistente sociale che opera nell'équipe del consultorio agisce nel contesto dei programmi e delle intese che, a livello istituzionale e di servizio, sono stati concordati tramite i rispettivi responsabili, sulla base anche dei modelli organizzativi ed operativi sperimentati sul territorio.

Sono comprese nel suo ambito di operatività:

a) le attività e gli interventi di prevenzione, promozione, informazione ed educazione sociale. In particolare:

- le attività e gli interventi per l'educazione globale ed affettiva, finalizzati ad una corretta e tempestiva informazione sessuale, al controllo della fertilità, oltre alla conoscenza del servizio di consultorio, specie da parte della fascia giovanile, anche con la partecipazione, in tutte le fasi, all'organizzazione dello spazio consultoriale per giovani adolescenti, in collegamento con le iniziative simili esterne, al fine di concorrere ad un programma più generale di promozione e di prevenzione del disagio;
- le attività e gli interventi legati alla preparazione al parto anche con partecipazione ai corsi di preparazione al parto mediante informazioni sul tema dei servizi socio-assistenziali;

b) le attività di promozione e sostegno della genitorialità responsabile e competente e sviluppo della persona in alcune fasi della vita, attraverso:

- interventi di orientamento al problema con colloqui di informazione, segretariato sociale, consulenze, invio al legale, ad altri operatori dell'équipe o ad altri servizi;
- informazione e sostegno psico-sociale alla donna relativamente alla problematica della prosecuzione della gravidanza o della sua interruzione, nonché del riconoscimento del figlio e, in particolare, informazione sulla normativa e sui servizi utili al fine di dare risposta alla problematica stessa. Nel caso di richiesta di interruzione volontaria di gravidanza da parte di minorenni, raccordo con la famiglia d'origine, ove possibile, e con l'Ufficio del Giudice tutelare;
- presa in carico urgente, previo consenso dell'interessata, entro sette giorni dal rilascio del documento attestante lo stato di gravidanza e la richiesta di interruzione volontaria della stessa (IVG), e, laddove la richiesta di IVG sia determinata da necessità economiche, la concessione, attraverso i servizi sociali territoriali, di un intervento economico straordinario subordinato alla disponibilità della donna ad aderire a un progetto sociale individualizzato;
- interventi di sostegno psico-sociale al singolo, alla coppia (anche in fase di

separazione e di conflitto) e alla famiglia;

c) gli interventi sociali con vincolo normativo:

- vigilanza su affidi preadottivi, in quanto prevista da protocolli e accordi, nelle situazioni in cui quest'attività non è svolta dagli operatori dedicati all'adozione;
- sostegno e vigilanza nel periodo post-adoztivo per l'adozione di bambini stranieri qualora queste attività non siano svolte dagli operatori dedicati all'adozione;
- assistenza al minore in caso di violenza sessuale, con la presenza durante la deposizione e con colloqui;

d) la promozione e il sostegno a gruppi anche di auto mutuo aiuto: gruppi di famiglie adottive e di famiglie affidatarie, di adolescenti, di neo genitori, di genitori con adolescenti;

e) il raccordo con i servizi sociali territoriali

Il collegamento tra l'assistente sociale che opera presso il consultorio e i servizi sociali territoriali è essenziale al fine di garantire agli utenti del consultorio la loro presa in carico unitaria, che prevede la predisposizione di un progetto individualizzato atto a definire il percorso idoneo a contrastare e, ove possibile, rimuovere le condizioni che determinano lo stato di bisogno, assicurando l'accesso informato e la fruizione di interventi socio-assistenziali;

Tale raccordo è assicurato, a livello organizzativo, dalla presenza dell'assistente sociale del consultorio nelle riunioni periodiche delle équipes territoriali e dalla presentazione del caso, da parte della stessa, all'assistente sociale territoriale competente;

f) il raccordo e l'integrazione con i servizi specialistici e con quelli che attuano progetti di prevenzione su tematiche attinenti l'area consultoriale attraverso azioni di coordinamento;

g) il monitoraggio e la conoscenza della domanda e dell'offerta con contributo alla costruzione e gestione del sistema informativo, per gli aspetti socio-assistenziali, attraverso il concorso alla rilevazione e organizzazione dei dati statistici, lo sviluppo della modulistica, le relazioni periodiche e l'effettuazione di ricerche.

Nell'ottica di un miglioramento continuo dello svolgimento delle attività svolte dagli assistenti sociali operanti presso il consultorio sono previsti percorsi formativi specifici.

Al fine di realizzare sul piano programmatico ed operativo un più stretto raccordo tra il comparto socio-assistenziale e quello sanitario, i rapporti tra l'Ente gestore ed il Distretto sanitario competente possono essere regolati da protocolli tesi a definire gli ambiti e le modalità di collaborazione con il consultorio e di integrazione delle attività consultoriali con quelle più generali dell'équipe territoriale.

Tali protocolli, predisposti anche sulla base di schemi definiti a livello provinciale,

potranno in particolare riguardare:

- 1) gli obiettivi, gli impegni e le azioni proprie di ciascun ambito operativo con riferimento all'utenza e al bisogno che essa esprime;
- 2) le modalità operative dell'assistente sociale dell'Ente gestore e degli operatori sanitari che operano nell'équipe base del consultorio;
- 3) le modalità di collaborazione tra il responsabile della struttura organizzativa dell'Ente gestore ed il responsabile del distretto per quanto riguarda in particolare la programmazione delle attività di educazione e di informazione, nonché l'integrazione degli interventi, la rilevazione dei dati e lo sviluppo del sistema informativo locale.

3.4 MEDIAZIONE FAMILIARE

La mediazione familiare è un servizio volto a risolvere le conflittualità tra genitori e tra genitori e figli, a tutela in particolare dei minori.

Si caratterizza come un servizio a favore di coppie di genitori in fase di separazione o divorzio, per superare conflitti e recuperare un rapporto positivo nell'interesse dei figli. Nello specifico è finalizzato ad aiutare i genitori a recuperare la capacità genitoriale di gestire, di comune accordo, il rapporto con i figli e la quotidianità connessa.

La mediazione familiare ha come obiettivo principale quello di promuovere il benessere e la qualità di vita dei figli, spesso coinvolti in modo strumentale nelle conflittualità, salvaguardando i loro rapporti affettivi con entrambi i genitori.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n.1722 del 10.07.2009 sono state approvate le linee guida per l'organizzazione del servizio di mediazione familiare.

3.5 INTERVENTI DI TUTELA

Gli interventi di tutela sono interventi complessi realizzati con il coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria. Sono attivati a seguito di un mandato autoritativo che obbliga e legittima l'intervento del servizio o attraverso una segnalazione del servizio stesso all'Autorità giudiziaria. Possono essere riferiti a:

- minori: si intendono tutti gli interventi che mirano a sostenere la relazione genitore bambino e alla riduzione dei fattori di rischio presenti all'interno del nucleo familiare d'origine del minore e tutti gli interventi di attuazione di decreti per la limitazione della potestà genitoriale al fine di assicurare la tutela del minore da comportamenti e/o azioni pregiudizievoli;
- adulti e anziani: si intendono gli interventi di protezione, assistenza e sostegno verso quelle persone che, a causa di un'infermità o menomazione fisica o psichica, si trovino nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi.

3.5.1 Attività di assistenza sociale, comprese tra le funzioni in materia di tutela della salute mentale

Tra gli interventi di aiuto e sostegno vanno considerate le attività di assistenza sociale comprese tra le funzioni di tutela della salute mentale.

Si tratta di attività volte a migliorare e tutelare le condizioni di vita delle persone con problemi psichici, favorendone la permanenza o il reinserimento nel loro ambiente sociale attraverso la ricerca e l'attivazione delle risorse disponibili e l'attivazione di interventi di aiuto e sostegno alla persona e alla famiglia, sulla base di progetti concordati con i servizi e gli operatori del settore di salute mentale.

L'Ente gestore svolge le attività socio-assistenziali avvalendosi della struttura organizzativa attraverso gli assistenti sociali, gli educatori e gli assistenti domiciliari, nonché del personale amministrativo dipendente e operante nella struttura organizzativa.

Gli assistenti sociali dell'Ente gestore, nel quadro di programmi di intervento concordati con il settore della salute mentale, svolgono:

- interventi di sostegno psico-sociale rivolti alla persona e al nucleo o a gruppi d'utenza per la gestione di programmi di intervento integrati;
- interventi di sostegno alla persona e al nucleo, finalizzati ad informare e orientare verso le risorse sociali e per l'accesso ai servizi;
- interventi di promozione e di sostegno alla persona e al nucleo nelle esperienze di inserimento lavorativo;
- interventi di sostegno alla persona nella propria abitazione, anche tramite l'attivazione di prestazioni di assistenza domiciliare;
- proposte per la concessione di interventi economici una tantum per far fronte ad eventuali problemi sorti nel nucleo familiare in relazione alla presenza di componenti con disturbi psichici.

Gli assistenti domiciliari prestano l'assistenza al domicilio secondo modalità descritte nella disciplina degli interventi di assistenza domiciliare, ma il loro intervento dovrà essere strettamente collegato in questi casi con il progetto terapeutico definito dall'équipe di salute mentale e/o con essa concordato.

Le attività di natura socio-assistenziale riguardanti le persone con problemi psichici rivestono, infatti, carattere di particolare rilevanza sul piano della interdipendenza fra i due comparti. Le attività di sostegno socio-relazionali, quelle di integrazione delle cure familiari e le stesse prestazioni economiche non possono in alcun modo prescindere dal fatto che questi utenti sono persone con un problema la cui complessiva trattazione è di competenza del settore della salute mentale.

Risulta quindi necessario che l'Ente gestore attivi e mantenga aperti canali di comunicazione con i Servizi di salute mentale, per consentire e rendere possibile il processo di integrazione fra servizi nei progetti di aiuto alle persone interessate.

A tal fine potranno essere sottoscritti protocolli d'intesa tra l'Ente gestore, il Distretto sanitario competente e gli altri servizi e strutture interessati, con lo scopo di determinare gli ambiti e le modalità di collaborazione relativi alla gestione coordinata degli interventi.

Tali protocolli, predisposti anche sulla base di schemi definiti a livello provinciale, potranno in particolare riguardare:

- gli obiettivi, gli impegni e le azioni proprie di ciascuno degli Enti interessati, con riferimento al tipo di utenza;
- i diversi tipi di collaborazione relativa ai servizi e prestazioni erogati e le relative modalità.

I tipi di collaborazione sono in funzione della compresenza di bisogni sanitari e socio-assistenziali e della relativa intensità di assistenza. Sono da prevedere, in ogni caso, le situazioni per le quali si riscontri la necessità di una segnalazione, sia per l'effettuazione di una diagnosi sanitaria sia per una consulenza. Il più alto livello di collaborazione si deve adottare quando si riscontra la presenza di bisogni socio-assistenziali in una situazione sanitaria complessa. In questi casi, si dovrà svolgere uno scambio sulla valutazione, sulla progettazione dell'intervento e sulle verifiche successive. L'oggetto di tali attività dovrà riguardare i giudizi e le decisioni di tipo "strategico", restando gli aspetti specifici di pertinenza dei due Enti e delle diverse figure professionali.

Si deve pertanto adottare, non solo all'interno della struttura organizzativa ma anche congiuntamente, il metodo della programmazione e del coordinamento degli interventi, istituendo a tale scopo periodiche occasioni di confronto tra gli operatori e tra i responsabili.

4 INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Gli interventi di assistenza economica disciplinati dalle presenti Determinazioni sono:

- gli interventi “una tantum” per sopperire a situazioni di emergenza individuale e familiare;
- gli interventi specifici previsti in favore di soggetti invalidi e di soggetti affetti da nefropatia cronica;
- i contributi per i soggetti affetti da particolari patologie;
- i sussidi economici in favore dei minori zingari per favorire la loro scolarizzazione, la formazione professionale e l'integrazione sociale.

Sono inoltre previste altre tipologie di interventi economici disciplinate da apposite disposizioni:

- i sussidi economici mensili per l'assistenza e la cura a domicilio di persone che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua, sulla base della specifica disciplina con la quale si dà attuazione all'intervento di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), n.3 della legge provinciale 14/1991;
- i prestiti sull'onore da restituire senza interessi secondo piani concordati, a favore di persone e nuclei familiari che si trovano in situazioni temporanee di grave difficoltà finanziaria, sulla base del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 25 bis della legge provinciale n. 14/1991
- l'anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori, sulla base del Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 28 bis della legge provinciale 14/1991.

4.1 INTERVENTI “UNA TANTUM”

4.1.1 *Destinatari degli interventi*

Sono destinatari degli interventi di assistenza economica, qualora si trovino in stato di bisogno e non abbiano parenti tenuti agli alimenti ed in grado di provvedervi, i soggetti di cui alle lettere a)¹ e b)² del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 14/91.

Sono inoltre di norma esclusi i cittadini, gli stranieri e gli apolidi occasionalmente presenti sul territorio della provincia di Trento in quanto si ritiene prioritario provvedere alle eventuali situazioni di bisogno che esigono interventi indifferibili

¹ I cittadini residenti nei comuni della provincia di Trento.

² Gli stranieri e gli apolidi residenti nei comuni della provincia di Trento

attraverso l'offerta di servizi.

4.1.2 Forma e durata degli interventi

Gli interventi "una tantum" per sopperire a situazioni di emergenza, individuale o familiare, devono rispondere a bisogni che determinano, in caso di mancata soddisfazione, la caduta in uno stato reale di emarginazione o l'instaurarsi della cronicizzazione del problema.

Essi vanno collegati e verificati alla luce di un progetto specifico d'intervento e di aiuto definito possibilmente in accordo con l'utente.

Nel progetto, predisposto dalla competente Struttura organizzativa dell'Ente gestore, sono da considerare:

- la verifica sulla situazione economica del nucleo familiare interessato;
- le finalità che l'intervento assume all'interno del progetto di servizio sociale teso, ove possibile, a rendere al più presto autonomo l'utente.

Dovrà, inoltre, essere fatta una valutazione circa la possibilità di far fronte alla spesa straordinaria con le risorse disponibili e le entrate previste.

Di norma gli interventi "una tantum" sono corrisposti mediante assegnazioni in denaro salvo i casi in cui esistono controindicazioni motivate dall'équipe interprofessionale territoriale.

L'entità dell'intervento viene stabilita in rapporto alla situazione economica del nucleo familiare. Solo qualora le entrate del nucleo siano inferiori o pari alle quote previste dalla "Tabella 1" di cui al capitolo 2.7, aumentate dell'affitto o del rateo mensile delle eventuali spese per mutui edilizi (quota capitale e interessi) relativi all'abitazione principale fino a 7.226,00=- euro annui, della quota forfetaria per il riscaldamento o delle spese generali dell'abitazione e di eventuali spese per bisogni atipici, si può provvedere alla copertura totale del bisogno, diversamente la misura massima non potrà superare l'80% della spesa ammessa.

La misura dell'intervento sarà comunque soggetta a valutazione sociale in relazione al bisogno presentato.

Il beneficiario può delegare all'incasso altro soggetto allo scopo individuato.

Il richiedente l'intervento deve presentare, unitamente o successivamente alla domanda, la documentazione attestante la spesa.

4.1.3 Accertamenti

La domanda viene istruita dall'operatore amministrativo competente, e viene valutata in relazione alla complessità del bisogno, congiuntamente con gli altri operatori dell'équipe interessati.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni di bisogno e della conseguente decisione, l'Ente gestore può provvedere ad acquisire ulteriori elementi ad integrazione e conferma di quanto dichiarato dall'interessato.

4.2 INTERVENTI SPECIFICI IN FAVORE DI SOGGETTI INVALIDI O AFFETTI DA NEFROPATIA CRONICA

Oltre ad eventuali interventi economici a carattere straordinario in applicazione della disciplina di cui al punto 4.1, i soggetti già assistiti dagli enti di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 30/80, e i soggetti affetti da nefropatia cronica, possono fruire degli interventi specifici di seguito indicati, tenendo conto in via di principio generale:

- a) della relazione tra il tipo di intervento e la situazione di minorazione o invalidità del soggetto richiedente;
- b) della non totale copertura finanziaria del medesimo intervento da parte di altri enti;
- c) della situazione economica del nucleo familiare;
- d) delle specifiche normative dei singoli enti soppressi o privatizzati in forza delle quali i soggetti già assistiti ne avevano acquisito il titolo.

Gli interventi da attivarsi consistono in:

4.2.1 Assunzione degli oneri relativi alle attrezzature speciali

Può essere disposta l'assunzione a carico totale dell'Ente gestore, mediante rimborso al datore di lavoro, degli oneri relativi all'acquisto, all'adattamento e alla manutenzione straordinaria delle attrezzature speciali indispensabili, aventi lo scopo di rimuovere gli ostacoli di natura personale e sociale che impediscono o limitano il possibile avviamento o mantenimento al lavoro di persona con disabilità fisica, psichica o sensoriale. Il datore di lavoro deve attestare la disponibilità all'assunzione di personale avente i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 14/91 e nel contempo produrre all'ente gestore un preventivo di spesa per l'intervento da effettuarsi o fattura dell'intervento effettuato.

4.2.2 Contributi per soggiorni per cure climatiche e termali

Può essere concesso un contributo economico per la copertura delle spese sostenute per soggiorni per cure climatiche e termali rapportato all'entità delle entrate e delle spese dell'intero nucleo familiare, così individuate nel capitolo 2 delle presenti determinazioni, alle seguenti categorie:

- invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 44%;
- minori e ultrasessantacinquenni invalidi con "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età";
- minori e ultrasessantacinquenni con "impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita"

Le entrate del soggetto beneficiario del contributo vengono valutate al 100%, mentre quelle degli altri componenti il nucleo familiare al 50%. Per ogni componente che non ha avuto entrate viene effettuata una detrazione massima di euro 642,00.=, Sarà peraltro necessario tenere conto dell'importo relativo al sussidio economico previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera c), punto 3) della legge provinciale n. 14/91 eventualmente percepito da un componente il nucleo familiare nell'individuazione del diritto alla detrazione prevista per chi non ha avuto entrate, anche se tale sussidio non è considerato entrata per il calcolo dei contributi per soggiorni climatici e termali, come previsto nel paragrafo 2.5 delle presenti Determinazioni (se il sussidio è uguale o superiore a 642,00.= non si applica nessuna detrazione, nel caso sia inferiore la detrazione sarà data dalla differenza tra i due importi).

Ai fini della determinazione del contributo per i soggiorni in strutture alberghiere si considera la spesa documentata, mentre per i soggiorni presso campeggi o appartamenti si considera, in aggiunta alla spesa, risultante da idonea documentazione, una quota forfetaria giornaliera di euro 13,40.= a persona a titolo di rimborso spese per il vitto.

La misura massima del contributo erogabile è in ogni caso di euro 27,48.= giornalieri.

Il contributo viene determinato applicando alla misura massima del contributo erogabile, la percentuale di intervento corrispondente alla relativa fascia di appartenenza. Qualora la spesa sostenuta sia inferiore alla misura massima del contributo erogabile, le percentuali di intervento si applicano alla spesa effettivamente sostenuta.

Fasce di appartenenza			% di intervento
I° da	0	a euro 11.165,00.=	100 %
II° da euro	11.165,01.=	a euro 16.341,00.=	70 %
III° da euro	16.341,01.=	a euro 21.822,00.=	40 %
IV° da euro	21.822,01.=	e oltre	0

Ai fini dell'erogazione del contributo può essere considerato un periodo massimo di 15 giorni di soggiorno. L'entità del contributo è raddoppiata per gli invalidi e/o minori ai quali è stata riconosciuta dal medico che ha prescritto la cura la necessità di un accompagnatore.

In alternativa alle spese per il soggiorno sono ammesse a contributo, nella misura

prevista dalle presenti Determinazioni per il rimborso delle spese di trasporto per i nefropatici, le spese per i viaggi giornalieri di andata e ritorno per l'accesso allo stabilimento termale dove viene effettuata la cura. Il rimborso chilometrico giornaliero non può comunque superare l'importo massimo previsto per il soggiorno. Per le cure termali distanti meno di 15 Km dal luogo di residenza sono ammesse a contributo invece le sole spese per viaggi giornalieri di andata e ritorno dallo stabilimento, salvo nei casi in cui venga dimostrata l'impossibilità, in relazione alle condizioni psico-fisiche della persona, di effettuare spostamenti quotidiani per sottoporsi alla cura.

Sono esclusi dal rimborso i soggiorni climatici fruiti in località con clima simile a quello del luogo di residenza.

I soggetti che partecipano a soggiorni climatici organizzati direttamente dall'Ente gestore o dagli enti con esso convenzionati o con i quali è in atto un rapporto di collaborazione nella gestione dei servizi con spese di organizzazione e personale di assistenza a carico totale o parziale degli stessi, non possono beneficiare dei suddetti rimborsi.

Per accedere ai contributi per soggiorni per cure climatiche e termali va presentata domanda a firma dell'interessato entro il 31 dicembre dell'anno di effettuazione del soggiorno, corredata della documentazione base prevista al capitolo 2. Va allegata inoltre la seguente documentazione specifica:

- copia della dichiarazione di invalidità rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie (solo per domanda iniziale qualora il richiedente non sia stato sottoposto a nuovo accertamento);
- certificato medico (in originale) di prescrizione della cura, rilasciato prima dell'effettuazione del soggiorno;
- certificato rilasciato dallo stabilimento termale alla fine del ciclo, per chi effettua cure termali;
- fattura o altra idonea documentazione di spesa (in originale) riportante l'indicazione di nome e cognome dell'interessato e durata del soggiorno.

4.2.3 Rimborso spese di trasporto e servizi di trasporto per i soggetti affetti da nefropatie croniche o sottoposti a trapianto renale

L'Ente gestore concorre alla copertura delle spese che i soggetti nefropatici o sottoposti a trapianto renale sostengono per recarsi (con mezzo privato, con mezzo ordinario di linea o mezzo di servizio pubblico di noleggio o con altro mezzo autorizzato al trasporto di persone) al centro di riferimento o di assistenza, limitatamente per il trattamento emodialitico, per visite di controllo (comprese anche le visite per esami). Ad esclusione dei viaggi effettuati per sottoporsi a trattamento di emodialisi, possono essere ammessi a rimborso un numero massimo di 20 accessi trimestrali. Si può derogare da tale limite per i pazienti che, avendo subito trapianto renale, necessitano nel periodo immediatamente successivo di un maggior

numero di controlli o in caso di comprovata e documentata necessità.

Il rimborso viene rapportato all'entità delle entrate e delle spese dell'intero nucleo familiare, come individuate nel capitolo 2 delle presenti Determinazioni.

Le entrate del soggetto beneficiario del contributo vengono valutate al 100%, mentre quelle degli altri componenti il nucleo familiare al 50%. Per ogni componente che non ha avuto entrate viene effettuata una detrazione di euro 642,00.=.

Sarà peraltro necessario tenere conto dell'importo relativo al sussidio economico previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera c), punto 3) della legge provinciale n. 14/91 eventualmente percepito da un componente il nucleo familiare. Di tale sussidio infatti è necessario tenerne conto nell'individuazione del diritto alla detrazione prevista per chi non ha avuto entrate, anche se il sussidio non è considerato entrata per il calcolo dei contributi per i soggetti affetti da nefropatia cronica, come previsto nel paragrafo 2.5 delle presenti Determinazioni (se l'assegno è uguale o superiore a 642,00.= non si applica nessuna detrazione, nel caso sia inferiore la detrazione sarà data dalla differenza tra i due importi).

Le misure del rimborso chilometrico sono le seguenti:

- euro 0,285= al Km per trasporto con mezzo privato;
- max euro 0,605= al Km per trasporti a mezzo servizio pubblico di noleggio o altro mezzo autorizzato al trasporto di persone;
- rimborso totale della spesa sostenuta per viaggi di andata e ritorno effettuati con mezzi ordinari di linea.

Il rimborso spettante viene tuttavia determinato applicando la percentuale di intervento corrispondente alla relativa fascia di appartenenza.

Fasce di appartenenza			% di intervento
I° da	0	a euro 11.165,00.=	100 %
II° da euro	11.165,01.=	a euro 16.341,00.=	90 %
III° da euro	16.341,01.=	a euro 21.822,00.=	80 %
IV° da euro	21.822,01.=	a euro 24.867,00.=	60%
V° da euro	24.867,01.=	e oltre	0

Il conteggio per la determinazione del rimborso spettante viene effettuato considerando il chilometraggio percorso per effettuare il tragitto più breve fra il

domicilio del soggetto ed il centro di riferimento.

Coloro i quali devono necessariamente avvalersi di un servizio pubblico di noleggio avente sede diversa dal loro comune di residenza, possono ottenere il rimborso per il viaggio di andata e ritorno a vuoto effettuato dal noleggiatore/autista per recarsi al loro domicilio. Qualora il richiedente debba avvalersi del taxi per due volte nello stesso giorno (una per recarsi al centro dialisi e l'altra alla fine della prestazione sanitaria per il ritorno al proprio domicilio), ai fini del contributo si considerano entrambi i viaggi di andata e ritorno.

L'erogazione del rimborso è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie attestante i viaggi effettuati dai soggetti richiedenti il rimborso stesso.

Laddove il trasporto dei pazienti in trattamento emodialitico sia assicurato dall'Ente gestore con propri mezzi o con mezzi convenzionati non potranno essere presi, di norma, in considerazione viaggi effettuati con altri noleggiatori/autisti.

Qualora il trasporto sia assicurato dall'Ente gestore, il concorso mensile viene fissato in relazione alle fasce di appartenenza di seguito indicate:

Fasce di appartenenza			concorso mensile
I° da	0	a euro 16.240,00.=	euro 0,00.=
II° da euro	16.240,01.=	a euro 21.822,00.=	euro 15,20.=
III° da euro	21.822,01.=	a euro 24.867,00.=	euro 25,40.=
IV° da euro	24.867,01.=	a euro 32.480,00.=	euro 35,50.=
V° da euro	32.480,01.=	e oltre	euro 45,70.=

L'Ente gestore, diverso da quello di residenza, può provvedere all'erogazione del servizio di trasporto per soggetti nefropatici o sottoposti a trapianto renale residenti nella provincia di Trento e solo temporaneamente presenti nel territorio dell'Ente gestore diverso da quello di residenza, purché vi sia coincidenza con il servizio già attivato per i propri utenti. In tal caso gli oneri sostenuti dall'Ente gestore che provvede in via sostitutiva sono evidenziati in sede di rendicontazione da parte dell'Ente che li ha sostenuti. Nel caso in cui i turni di accesso al servizio di trasporto dializzati attivato dall'Ente gestore non coincidano con quelli richiesti, l'Ente provvede al rimborso chilometrico spettante, determinato applicando la percentuale

di intervento corrispondente alla relativa fascia di reddito di appartenenza.

4.2.4 Rimborso spese forfetario per la dialisi domiciliare e peritoneale

E' ammesso un rimborso forfetario delle spese relative ai consumi di acqua e luce per dialisi domiciliare e peritoneale concesso ai soggetti affetti da nefropatia cronica che effettuano la dialisi a domicilio, compresi i pazienti in trattamento peritoneale, sulla base di una certificazione sanitaria attestante il trattamento a domicilio, a prescindere dal reddito del nucleo familiare, nella misura di euro 590,00.= annue da liquidare in quattro rate con scadenza trimestrale.

Per i viaggi relativi a forniture di materiali, esami e visite di controllo da parte dei soggetti in trattamento dialitico domiciliare e peritoneale, le misure del rimborso chilometrico di cui al precedente intervento saranno corrisposte a prescindere dalle entrate del nucleo familiare.

4.2.5 Contributo per le spese di riscaldamento a favore di soggetti affetti da nefropatia cronica

Ai soggetti affetti da nefropatia cronica, in considerazione della specifica malattia, può essere concesso a titolo di concorso spese di riscaldamento un contributo stabilito nella misura massima di euro 263,00.= annue da determinarsi secondo le percentuali di intervento fissate per il rimborso spese di trasporto.

4.2.6 Documentazione per l'accesso agli interventi a favore di soggetti con nefropatia cronica o sottoposti a trapianto renale

Per accedere agli interventi a favore dei soggetti con nefropatia cronica o sottoposti a trapianto renale va presentata domanda da parte dell'interessato corredata della documentazione base individuata al capitolo 2. Va allegata inoltre la seguente documentazione specifica:

- dichiarazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria attestante che il soggetto è affetto da nefropatia cronica o è stato sottoposto a trapianto renale;
- eventuali fatture del taxi o altra idonea documentazione di spesa relativa al trasporto ovvero dichiarazione che lo stesso è avvenuto con il proprio automezzo.

RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER SOGGETTI AFFETTI DA PARTICOLARI PATOLOGIE

E' previsto un rimborso forfetario delle spese che le persone affette da displasia ectodermica e da fibrosi cistica sostengono per la cura e la permanenza al proprio domicilio.

Tale rimborso forfetario è pari a euro 3.000,00 annui, a prescindere dal reddito del nucleo familiare, ed è riconosciuto sulla base di una certificazione sanitaria attestante la patologia e il trattamento a domicilio.

4.4 SUSSIDI ECONOMICI MENSILI IN FAVORE DI MINORI ZINGARI

Al fine di favorire la scolarizzazione, la formazione professionale e l'integrazione sociale, sono concessi ai minori appartenenti a nuclei zingari residenti e stabilmente dimoranti nel territorio provinciale i seguenti sussidi economici mensili:

Motivo del sussidio	importo mensile
- frequenza scuola infanzia	euro 60,00.=
- frequenza scuola elementare	euro 60,00.=
- frequenza scuola media inferiore	euro 89,00.=
- frequenza scuola secondaria e istituti professionali	euro149,00.=
- frequenza corsi formazione e iniziative formazione/lavoro	euro149,00.=

Per accedere alle prestazioni è necessario:

- a) la stabile dimora sul territorio dell'Ente gestore;
- b) per i minori che hanno compiuto i 3 anni di età fino all'inizio dell'obbligo scolastico, la frequenza della scuola dell'infanzia;
- c) per i minori in età scolare fino al compimento del diciottesimo anno di età, frequenza della scuola dell'obbligo o di altri ordini di scuola o di corsi di formazione o iniziative di formazione/lavoro.

Ai fini dell'erogazione del sussidio gli Enti gestori acquisiscono mensilmente dalla scuola, istituti professionali e gestori dei corsi di formazione e delle iniziative di formazione/lavoro, un prospetto con l'indicazione delle giornate di frequenza/assenza.

Qualora nel corso del mese si siano verificate assenze ingiustificate il sussidio è sospeso. Il sussidio è inoltre sospeso, per il mese in cui si verifica l'evento, in caso di provvedimenti disciplinari adottati dalla scuola o corso formativo frequentati.

Il sussidio economico concesso per la frequenza scolastica è erogato anche durante il periodo estivo, purché lo stesso non sia stato sospeso durante l'anno scolastico.

La domanda per la concessione del sussidio, deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare e dalla documentazione attestante l'iscrizione alla scuola o al corso formativo o alla iniziativa di formazione lavoro.

Gli oneri eventualmente sostenuti dall'Ente gestore per soddisfare bisogni primari del nucleo interessato o per la riparazione di eventuali danni causati da componenti il nucleo medesimo alle strutture del campo sosta possono essere detratte dai sussidi eventualmente spettanti.

4.5 RIMBORSO TICKET SANITARI

4.5.1 Ambito di intervento

Il rimborso ticket sanitari richiesti per la fruizione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza è corrisposto qualora il reddito del nucleo interessato sia inferiore o uguale all'importo ottenuto sommando le quote stabilite per i vari componenti il nucleo di cui alla "Tabella 1" al paragrafo 2.7 , aumentate dell'affitto o del rateo mensile delle eventuali spese per mutui edilizi (quota capitale e interessi) relativi all'abitazione principale fino a 7.226,00=- euro annui, della quota forfetaria per il riscaldamento o delle spese generali dell'abitazione e di eventuali spese per bisogni atipici.

4.5.2 Destinatari degli interventi

I soggetti aventi titolo a fruire degli interventi sono identificati dall'Ente gestore e dallo stesso muniti dell'apposita attestazione, quali titolari della stessa o familiari a carico, secondo le procedure di seguito descritte.

Tale attestazione è rilasciata d'ufficio nel caso di minori in affidamento familiare, mentre per gli adulti accolti presso famiglie o singoli i requisiti sono accertati con riferimento alla sola persona accolta.

4.5.3 Adempimenti a carico degli Enti gestori

Gli Enti gestori, a domanda dell'interessato, provvederanno alla verifica delle condizioni economiche come indicato al paragrafo 4.5.1. A seguito dell'accertamento, verrà rilasciata l'attestazione per la fruizione gratuita delle prestazioni soggette a ticket sanitario redatta sul modulo che sarà predisposto e fornito dalla Provincia, stante evidenti ragioni di omogeneità a livello provinciale.

Compete poi specificamente agli Enti gestori la corresponsione alle strutture sanitarie dell'importo dovuto per il ticket e non corrisposto al momento della erogazione della prestazione. La struttura sanitaria cui è dovuto il ticket trasmetterà

all'Ente gestore la documentazione relativa alla spesa sanitaria. Quest'ultimo, sulla base di tale documentazione provvederà a liquidare quanto dovuto alle strutture che hanno erogato le prestazioni entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta, corredata dalla necessaria documentazione.

4.5.4 Adempimenti a carico dei soggetti aventi diritto

I soggetti aventi titolo all'intervento devono presentare alla struttura od ente che eroga la prestazione sanitaria (struttura privata convenzionata, stabilimento termale, struttura pubblica, ecc.), contestualmente alla ricetta medica di prescrizione-proposta, il tesserino rilasciato dall'Ente gestore attestante il possesso dei requisiti per la fruizione gratuita di prestazioni soggette a ticket sanitario.

Ne deriva che il medico proponente non riporterà alcuna indicazione nell'apposito spazio della ricetta, in quanto la stessa non è da ricomprendere tra quelle esenti ai sensi delle norme vigenti; infatti la quota a carico dell'assistito sarà regolarmente, seppure in un momento differito, assunta e corrisposta dall'Ente gestore.

4.5.5 Adempimenti a carico delle strutture ed enti eroganti le prestazioni sanitarie

A. Strutture pubbliche

Il cittadino in possesso della prescritta attestazione, è ammesso a fruire delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale senza anticipare il corrispettivo del ticket. Le strutture pubbliche, al fine di recuperare il corrispettivo comunque dovuto per la compartecipazione alla spesa sanitaria, accertata la validità della attestazione in possesso dell'assistito, provvedono:

- ad assicurare l'erogazione della prestazione richiesta;
- a rilevare e registrare: il cognome e nome del cittadino interessato, il numero dell'attestazione, l'Ente gestore che ha rilasciato la medesima, la tipologia della prestazione, la data di accesso alla stessa, e l'importo.

Con cadenza periodica comunque non inferiore al mese solare, il Distretto sanitario provvede ad inviare all'Ente gestore le note di addebito corrispondenti ai ticket trasferiti in carico a questi Enti, elaborando apposita distinta ove sono indicate, nell'ordine:

- il cognome e nome del titolare dell'attestazione;
- la tipologia, la data e l'importo del ticket relativo alle prestazioni erogate;
- l'importo totale per il quale viene chiesto il versamento.

Le procedure di cui sopra in via generale si applicheranno anche, come sotto specificato, da parte delle farmacie ed altre strutture sanitarie, anche private.

B. Farmacie

Le farmacie, all'atto della presentazione da parte di un assistito della prescrizione

accompagnata dall'attestazione rilasciata dall'Ente gestore, verificano che l'intestatario della ricetta medica sia indicato tra i soggetti di cui all'attestazione stessa. Effettuata tale verifica la farmacia procederà alla consegna dei prodotti descritti, emettendo lo scontrino fiscale "a credito". Di tale operazione sarà tenuta apposita registrazione dalla quale risulti: il nome e cognome dell'assistito, il numero dell'attestazione, l'Ente gestore che ha rilasciato l'attestazione, il numero identificativo della ricetta, la data di spedizione della ricetta, l'importo del ticket che il medesimo avrebbe dovuto corrispondere.

Con periodicità mensile, la farmacia emetterà distinta riepilogativa nei confronti dell'Ente gestore competente, nella quale saranno indicati il numero identificativo di ciascun scontrino emesso a credito e per ciascuno di essi le informazioni di cui al capoverso che precede, oppure fotocopia della ricetta e dell'attestazione.

C. Altre strutture private accreditate

Le strutture di cui al presente punto al fine di recuperare il corrispettivo dovuto per la compartecipazione alla spesa sanitaria, accertata la validità della attestazione in possesso dell'assistito e l'impegno dell'Ente gestore competente ad intervenire in via surrogatoria per l'assunzione di detto corrispettivo provvede:

- ad assicurare la erogazione della prestazione richiesta;
- a rilevare e registrare: il cognome e nome del cittadino interessato, il numero dell'attestazione, l'Ente gestore che ha rilasciato la medesima, la tipologia della prestazione, la data di accesso alla stessa, e l'importo.

Con periodicità minima mensile, le suddette strutture emetteranno fattura nei confronti degli Enti gestori competenti, nella quale saranno indicate le informazioni di cui sopra, con l'importo totale che dovrà essere versato dall'Ente gestore debitore.

5 INTERVENTI INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE

In questa tipologia sono ricompresi interventi che per la loro natura differiscono fortemente gli uni dagli altri. Una prima fondamentale distinzione va fatta tra quelli di tipo integrativo e quelli di tipo sostitutivo e l'altra riguarda le marcate differenze esistenti nell'ambito degli interventi sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare. Gli interventi integrativi sono finalizzati prioritariamente a garantire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, attraverso l'offerta del necessario supporto assistenziale e la mobilitazione di tutte le ulteriori risorse attivabili. Gli interventi sostitutivi si rendono necessari nel caso in cui si manifestino incapacità della famiglia o del singolo di far fronte alla situazione di bisogno tali che non possano essere integrate efficacemente attraverso altre forme di intervento.

Per quanto riguarda gli interventi di carattere sostitutivo, fermo restando i criteri di priorità enunciati, risulta evidente la notevole diversità che corre tra le diverse tipologie: con l'affidamento familiare dei minori e l'accoglienza presso famiglie o singoli di adulti, si ha la ricostituzione seppure temporanea di un ambiente familiare idoneo, che soprattutto nel caso dei minori rappresenta un diritto fondamentale; con le strutture residenziali di tipo comunitario, i soggetti ivi inseriti trovano un ambiente vicino al modello familiare che in stretto raccordo con l'esterno risulta di stimolo allo sviluppo dell'individuo; con le strutture residenziali di tipo istituzionale prevale in vario modo un'azione di complessiva tutela del soggetto, pur in presenza di una sempre maggiore attenzione agli aspetti relazionali.

Gli interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare comprendono:

- 1) interventi di assistenza domiciliare
- 2) interventi educativi a domicilio
- 3) spazio neutro
- 4) servizi a carattere semi-residenziale
- 5) affidamento familiare di minori
- 6) accoglienza di minori presso famiglie o singoli
- 7) adozione
- 8) accoglienza di adulti presso famiglie o singoli
- 9) interventi di pronta accoglienza
- 10) servizi a carattere residenziale

I servizi a carattere residenziale, di norma, fanno fronte a bisogni che non trovano adeguata risposta attraverso gli altri interventi e consistono in attività finalizzate al recupero e al reinserimento sociale degli utenti nell'ambito di programmi di intervento volti a ristabilire un più idoneo e diretto esercizio delle funzioni proprie della famiglia. Essi si configurano, inoltre, come risposta a bisogni di soggetti in

condizioni di non autosufficienza temporanea o prolungata, articolando gli interventi secondo modalità che salvaguardino le fondamentali esigenze della persona e assicurando, in relazione alla gravità dei soggetti, i necessari servizi specialistici.

5.1 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Gli interventi di assistenza domiciliare riguardano il complesso delle prestazioni di natura socio-assistenziale rivolte a persone singole o nuclei familiari anche a supporto della vita di relazione, erogate al domicilio e attraverso strutture di servizio distribuite a livello territoriale. Essi rispondono all'esigenza primaria di consentire alle persone che necessitano di sostegno di conservare la propria autonomia di vita nel rispettivo ambiente. Alle stesse finalità rispondono le prestazioni sanitarie, curative e riabilitative assicurate dai competenti servizi, da realizzarsi in forma integrata.

A fronte di queste finalità di carattere generale e nella prospettiva della promozione del benessere e di una migliore qualità della vita, gli obiettivi perseguiti sono quelli di concorrere assieme ad altri servizi a:

- 1) mantenere, rafforzare e ripristinare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel nucleo familiare, anche promuovendo e attivando risorse esterne al nucleo;
- 2) prevenire i rischi di disgregazione sociale ed isolamento e rimuovere le condizioni di emarginazione;
- 3) evitare i collocamenti impropri in strutture residenziali e favorire i rientri nella propria abitazione attraverso progetti di riabilitazione mirati.

5.1.1 Destinatari degli interventi

Possono fruire degli interventi di assistenza domiciliare persone o nuclei familiari residenti nel territorio di competenza dell'Ente gestore che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale, da qualsiasi causa dipendente, o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione.

A titolo indicativo e non esaustivo, sono destinatari degli interventi persone anziane, soggetti in condizione di disabilità o con problemi di salute mentale, famiglie problematiche con figli minorenni, e, più in generale, quelle multiformi situazioni connesse a stati di non autosufficienza o comunque di ridotte capacità funzionali, comprese quelle relative ai malati terminali.

L'assistenza domiciliare può essere erogata anche a persone che vivono in comunità siano esse laiche o religiose, sempre che dette comunità non siano in grado di provvedere autonomamente ai bisogni di assistenza delle medesime persone.

5.1.2 Tipologia degli interventi

Gli interventi di assistenza domiciliare, allo stato attuale comprendono:

- l'aiuto domiciliare e di sostegno relazionale alla persona;
- il servizio pasti;
- le prestazioni fornite in strutture territoriali diurne (bagno assistito, manicure, podologo, ecc.);
- il telesoccorso-telecontrollo;
- i servizi di lavanderia;
- l'organizzazione di soggiorni climatici protetti.

Rispetto alla classificazione individuata dalla legge provinciale 14/91, se è vero che l'assistenza domiciliare si caratterizza prevalentemente come intervento integrativo di funzioni del nucleo familiare, è altrettanto vero che la stessa si colloca in un'area di confine, ove si pensi alla connotazione di alcuni interventi erogabili nel suo ambito, che potrebbero essere ricompresi in quelli di aiuto e sostegno. Infatti, gli uni e gli altri sono strettamente interconnessi, sia per l'esigenza di perseguire sempre e comunque l'obiettivo di una progressiva maggiore autonomia dei soggetti destinatari degli interventi, sia per la necessità di ricondurre ad unità quanto viene offerto nei confronti dei medesimi utenti.

Alcune delle prestazioni riconducibili alla tipologia di interventi di aiuto e sostegno di seguito indicate, possono evidentemente essere erogate anche in altri contesti operativi; in questa sede, risultano in particolare evidenziate quelle che hanno uno stretto nesso con l'assistenza domiciliare; sono comunque riportate quelle che rispondono alle finalità dell'intervento domiciliare, pur trovando queste ultime una più puntuale articolazione nelle specifiche determinazioni relative agli interventi di aiuto e sostegno.

Gli interventi attualmente in atto possono essere integrati da altri interventi che eventualmente si rendessero necessari. L'attivazione dei medesimi, anche a titolo sperimentale, deve comunque avvenire in base a programmi stabiliti in accordo con la Provincia.

A. Aiuto domiciliare e di sostegno relazionale alla persona

L'aiuto domiciliare si concretizza in tre aree di attività a loro volta articolate in un complesso di prestazioni:

a) Cura e aiuto della persona:

- igiene personale (bagno - manicure - pedicure - capelli ecc.);
- aiuto per il confezionamento dei pasti;
- prestazioni concordate integrative di attività riabilitative e sanitarie a tutela della salute;
- accompagnamento individualizzato per il disbrigo di faccende personali (ritiro pensione, visita medica, ecc.);

b) Governo della casa:

- riordino ed igiene dell'abitazione;
- pulizia degli effetti personali, del vestiario e della biancheria, lavatura, stiratura, rammendo;
- spesa per generi di prima necessità;
- altre incombenze per la gestione della casa;

c) Attività di sostegno relazionale alla persona e di aiuto nella gestione di compiti familiari:

- accompagnamento per favorire i rapporti e i collegamenti con l'esterno (organismi associativi, feste-ricorrenze, momenti religiosi e di culto, amicizie, attività socio-culturali-ricreative ecc.);
- aiuto nella gestione dei compiti familiari anche a favore di minori o di soggetti con menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
- attività di supporto raccordate a programmi integrati con i servizi di salute mentale finalizzati alla stimolazione, al sostegno psico-relazionale e all'integrazione sociale;
- accesso ai servizi e alle strutture socio-sanitarie territoriali (centri diurni e di servizi, circoli anziani, ecc.)

B. Servizio pasti a domicilio

Prevede la consegna del pasto al domicilio della persona e la somministrazione dello stesso ove necessario, in presenza di incapacità dell'utente di prepararsi il pasto o di seguire un'alimentazione corretta.

C. Servizio pasti presso strutture

Prevede la consumazione del pasto presso strutture centralizzate, in presenza di incapacità dell'utente di prepararsi il pasto o di seguire un'alimentazione corretta. L'erogazione del servizio pasto presso la struttura ha quale obiettivo principale quello di favorire la socializzazione della persona assistita.

D. Centro di servizi

Il centro di servizi è una struttura semiresidenziale le cui attività concorrono con altri servizi, in particolare con l'assistenza domiciliare, a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente. Risponde a bisogni di anziani autosufficienti o con un parziale grado di compromissione delle capacità funzionali, che vivono nella propria abitazione o in alloggi protetti e a quelli di persone adulte destinatarie di interventi di assistenza domiciliare. Esso si caratterizza per la polifunzionalità delle prestazioni che possono comprendere la cura e l'igiene della persona (bagno assistito, pedicure, manicure, parrucchiera e barbiere), servizi di mensa e di lavanderia. Allo scopo di favorire la socializzazione, lo sviluppo delle relazioni interpersonali e lo stimolo per una vita attiva ed integrata, il centro di servizi può essere anche sede di attività socio-ricreative, culturali,

motorie e occupazionali.

La tipologia delle attività e l'organizzazione del Centro servizi sono determinate in relazione alle esigenze espresse dalla specifica situazione socio-ambientale di riferimento e tenendo conto dell'esistenza e della disponibilità delle risorse comunitarie del luogo.

Nel centro possono trovare collocazione alcune prestazioni sanitarie, con particolare riguardo a quelle di carattere riabilitativo.

E. Centro diurno per anziani

Il centro diurno è una struttura in cui sono erogati in forma semiresidenziale servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a favore di anziani e persone parzialmente autosufficienti, non autosufficienti o con gravi disabilità al fine di favorire il più possibile la loro permanenza nel proprio ambiente di vita e di sostenere le famiglie di appartenenza.

I servizi erogati dal centro diurno sono volti alla risocializzazione, alla attivazione e al mantenimento delle capacità residue della persona. Essi possono integrarsi con altri interventi svolti a livello domiciliare.

Il centro diurno può essere luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo e di ristoro. Esso può essere organizzato presso residenze sanitarie assistenziali, centri di servizi o case soggiorno.

F. Telesoccorso e telecontrollo

Il telesoccorso risponde principalmente al bisogno di assicurare alle persone che hanno ridotta autonomia o sono a rischio di emarginazione un intervento tempestivo e mirato in caso di malore, infortunio o altra necessità.

Il telecontrollo periodico assicura il monitoraggio della situazione personale dell'utente, attraverso colloqui telefonici, ed eventualmente attiva i familiari di riferimento e i servizi socio-sanitari competenti in caso di necessità.

Il telesoccorso e il telecontrollo si attuano attraverso il collegamento telefonico dell'utente ad una centrale operativa funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, immediatamente allertabile da un apparecchio in dotazione personale.

La gestione tecnico-operativa e finanziaria del telesoccorso e del telecontrollo viene assicurata per l'intero bacino d'utenza provinciale dal Comprensorio della Vallagarina.

Ai singoli Enti gestori compete l'individuazione dell'utenza, la rilevazione delle informazioni necessarie secondo le modalità previste dal protocollo operativo, la richiesta di attivazione del collegamento con la centrale operativa e la sua eventuale disattivazione, la riscossione delle quote di contribuzione al costo dei servizi da versare al Comprensorio della Vallagarina e la verifica dell'andamento del servizio.

G. Servizi di lavanderia

I servizi di lavanderia comprendono il lavaggio, la stiratura e le piccole riparazioni di biancheria e indumenti personali dell'assistito e vengono svolti in modo centralizzato. Ove necessario il servizio è integrato dalla raccolta e consegna a domicilio. I destinatari dei servizi di lavanderia sono di norma gli utenti dell'assistenza domiciliare, vengono erogati a quelle persone che presentano impedimenti funzionali di diversa natura sia temporanei che permanenti oppure che non dispongano di risorse personali o familiari che consentano di provvedere autonomamente a tali necessità.

L'erogazione di detti servizi va vista in relazione all'esigenza di assicurare livelli adeguati di igiene e all'onerosità che attività del genere possono comportare; tale modalità va considerata in linea di massima come più opportuna rispetto alla prestazione a domicilio in quanto consente di realizzare economie di scala.

H. Soggiorni climatici protetti

Si tratta di un servizio che consiste nell'organizzazione di soggiorni al lago, al mare o in montagna, che consentono momenti di socializzazione e sostegno per alcune categorie di persone, che usufruiscono dei servizi di assistenza domiciliare, invalidi civili, persone con disabilità, ospiti delle R.S.A o altre strutture residenziali, persone segnalate dal servizio sociale o persone che si trovano in particolari situazioni di disagio e di emarginazione, o che necessitano di un soggiorno protetto con il fine di promuovere il loro benessere e lo sviluppo della vita di relazione.

La partecipazione ai soggiorni climatici protetti è ammessa per una sola iniziativa (turno).

5.1.3 Modalità di accesso e di attuazione degli interventi

L'ammissione agli interventi e prestazioni di assistenza domiciliare avviene, di norma, su domanda della persona interessata, redatta su apposito modulo, indirizzata all'Ente gestore. Essa può essere presentata alla sede centrale dell'Ente gestore, alla sede delle équipes territoriali e ai loro recapiti; può inoltre essere presentata, previa intesa tra l'Ente gestore e il Comune di residenza, presso gli uffici di quest'ultimo.

La struttura organizzativa dell'Ente gestore valuta la pertinenza della domanda e accerta lo stato di bisogno tramite l'assistente sociale di riferimento. Provvede inoltre all'avvio del procedimento amministrativo con l'esame della documentazione allegata alla richiesta.

L'ammissione agli interventi viene normalmente discussa in équipes interprofessionale e l'operatore competente predispone una relazione-proposta nella quale vengono evidenziati i seguenti elementi del progetto d'intervento:

- a) la descrizione della situazione problematica;
- b) i motivi principali dell'intervento e gli obiettivi che si intendono perseguire;

- c) il tipo, la quantità e la frequenza delle prestazioni;
- d) la data presumibile di attivazione del servizio;
- e) la durata presumibile dell'intervento;
- f) la quota contributiva di riferimento con le eventuali proposte di deroga.

Sulla base della proposta, previo parere espresso dal responsabile della struttura organizzativa e a conclusione del procedimento, l'Ente gestore delibera la concessione dell'intervento con la specificazione delle modalità di erogazione o il non accoglimento della domanda, tenuto conto del grado di priorità della stessa, delle disponibilità organizzative e delle risorse finanziarie. Dispone, inoltre, in ordine alla misura della contribuzione al costo del servizio.

Nel caso di diniego all'accoglimento della domanda, l'Ente dà comunicazione scritta all'interessato con l'indicazione delle relative motivazioni.

Per i casi urgenti l'avvio tempestivo del servizio può avvenire prima della deliberazione concessiva, salvo successiva ratifica.

5.1.4 Criteri di orientamento per gli interventi

Il carattere integrativo e di sostegno proprio dell'assistenza domiciliare richiede lo stimolo continuo delle risorse personali e la promozione delle disponibilità familiari e della comunità in cui i soggetti vivono, per favorire lo sviluppo sia di una maggiore autonomia da parte dell'utente che della capacità della famiglia e delle diverse componenti della società ad affrontare le situazioni di bisogno.

Nell'attivazione dei nuovi interventi si deve dare priorità di accesso a quei soggetti che presentano ridotte capacità funzionali, sempre che, in relazione al grado di assistenza richiesto, siano disponibili adeguate risorse parentali o altre risorse unitamente a quelle del servizio, in modo che si renda possibile il mantenimento del soggetto nella propria abitazione.

Questo non significa che bisogna limitare in modo consistente l'accesso al servizio di chi presenta livelli di autosufficienza soddisfacenti con riguardo alla sfera fisica e motoria; l'assistenza domiciliare può essere, infatti, estremamente utile e opportuna nei casi in cui, ad una situazione accettabile dal punto di vista sopraddetto, si sovrappone un quadro psico-sociale problematico. In tali situazioni di disagio sociale di varia natura e con rischi di evoluzione in senso ulteriormente negativo, l'intervento assume non solo valenza terapeutica, ma anche preventiva dell'aggravarsi dei problemi.

Bisogna tuttavia considerare che l'attivazione dell'intervento in questi casi va subordinata alla ricerca di ogni possibile risorsa alternativa ad integrazione del ruolo assicurato dalla famiglia puntando anche sulle diverse forme di volontariato. L'azione del servizio deve essere di norma complementare e deve divenire esclusiva solo laddove non si riscontrasse disponibilità alcuna da parte di altri soggetti.

Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'insieme delle prestazioni sopra descritte non ascrivibili all'assistenza domiciliare in senso stretto, oltre all'osservanza dei criteri qui enunciati, si ritiene che la concessione degli stessi debba essere attentamente valutata con riferimento all'opportunità che i soggetti si rendano, ove possibile, completamente autonomi, alla necessità di evitare forme di dipendenza e alla possibilità di concedere solo alcune limitate prestazioni all'interno dei medesimi servizi.

Infatti, per alcune prestazioni offerte nell'ambito dei servizi pasti e lavanderia quanto detto assume un significato rilevante ove si pensi quanto sia facile indurre gli utenti ad atteggiamenti di deresponsabilizzazione e alla perdita di capacità residue o potenziali, qualora non si mettesse costantemente in atto un'azione di stimolo di ogni opportunità soggettiva e oggettiva. Se è vero che inizialmente è più oneroso, sia in termini di impegno che di costi economici, seguire l'utente affinché provveda ad assolvere in proprio ai compiti connessi ad una corretta alimentazione, piuttosto che somministrare pasti già confezionati consegnati al domicilio, sono altrettanto evidenti sia i risparmi di risorse conseguibili nel tempo, sia i significativi benefici che l'utente trarrebbe in termini di qualità della vita, di benessere personale e di rinforzo della propria autonomia.

Per gli stessi motivi, i servizi di lavanderia potrebbero essere per quanto possibile limitati alle prestazioni più faticose o alle situazioni che richiedono particolari attenzioni dal punto di vista igienico-sanitario (rilevanti quantità di biancheria, cambi molto frequenti, stiratura), puntando, per il resto, al lavaggio nel proprio domicilio, fornendo gli eventuali supporti necessari.

5.1.5 Integrazione

L'integrazione con i servizi, in primo luogo sanitari, da realizzarsi nell'ambito dell'assistenza domiciliare rappresenta una condizione determinante per assicurare attraverso una pluralità di interventi una risposta unitaria e globale ai bisogni della persona.

A tale scopo, l'Ente gestore ed il Distretto sanitario, sottoscrivono protocolli operativi che determinano gli ambiti e le modalità di collaborazione relativi alla gestione coordinata degli interventi di assistenza domiciliare. Essi dovranno stabilire in particolare:

- 1) le modalità di analisi dei bisogni, di progettazione, di coordinamento e di valutazione degli interventi erogati in forma integrata a domicilio;
- 2) le modalità di dimissione dai presidi ospedalieri di utenti che abbiano bisogno di prestazioni domiciliari;
- 3) specifici accordi concernenti l'attivazione di interventi di assistenza domiciliare rivolti agli utenti oggetto di azioni di tutela della salute mentale.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la collaborazione è in funzione della compresenza di bisogni sanitari e socio-assistenziali e della relativa intensità del

grado di assistenza richiesto. Gli Enti, attraverso i responsabili, sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'avvenuta attivazione dell'intervento, con l'indicazione del tipo di prestazioni erogate e la data di avvio.

La presenza di bisogni solo di un tipo non richiede forme di collaborazione, a meno che non si riscontrino, in ogni caso, la necessità di una segnalazione finalizzata all'approfondimento della diagnosi, rispettivamente sociale o sanitaria.

Il più alto livello di collaborazione si deve adottare quando si riscontra una compresenza di bisogni socio-assistenziali e sanitari complessi. In questi casi, fatte salve le rispettive competenze in merito alla diagnosi sanitaria e all'analisi dei bisogni di natura sociale, devono essere svolte congiuntamente la valutazione iniziale, la progettazione dell'intervento e le verifiche successive. L'oggetto di tali occasioni di collaborazione, da formalizzare attraverso periodiche riunioni di confronto tra gli operatori e/o tra i responsabili, dovrà riguardare quindi i giudizi e le decisioni di tipo "strategico", restando gli aspetti specifici e di dettaglio di pertinenza di ciascuno dei due Enti e delle diverse figure professionali.

Rispetto al secondo punto, i protocolli devono stabilire una regolamentazione delle dimissioni dai presidi ospedalieri di quei pazienti per i quali si ipotizzi l'esigenza di un intervento domiciliare successivamente alla dimissione. In particolare, si devono prevedere modalità di comunicazione dall'ospedale ai servizi di base sanitari e socio-assistenziali e viceversa.

Rispetto al terzo punto, fatto salvo quanto già espresso sopra, è opportuno che l'Ente gestore, in accordo con i servizi di salute mentale competenti, attivi tramite i rispettivi responsabili efficienti canali di comunicazione e d'intesa, adottando comuni protocolli operativi per la programmazione, l'attuazione coordinata e la valutazione degli interventi.

In riferimento al comma 6 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14/91 i Comprensori possono stipulare intese con i Comuni per conto dei quali esercitano le funzioni delegate finalizzate al coordinamento delle attività di rispettiva competenza e con particolare riferimento a rendere unitaria la valutazione dello stato di bisogno.

L'Ente gestore può altresì stipulare con gli Enti che gestiscono strutture residenziali per anziani (R.S.A.) specifici accordi concernenti attività che concorrono al perseguimento delle finalità di cui alla presente disciplina.

5.1.6 Concorso alla spesa da parte degli utenti

La misura del concorso da parte dell'utente ai costi del servizio è determinata dal prodotto del coefficiente (c), calcolato in base alla formula indicata nel capitolo 2 delle presenti Determinazioni, per la quota base ed il numero di ore o di prestazioni erogate.

Per taluni servizi la misura così calcolata si somma alla quota base che è da considerare una quota minima che va comunque sempre corrisposta. Per quanto

riguarda la determinazione delle entrate da computare ai fini del calcolo del coefficiente (c), vanno seguiti, ferma restando la deroga prevista al comma 1 bis dell'articolo 5 della legge provinciale 14/91, i seguenti criteri:

- nel caso in cui l'utente sia l'intestatario della scheda anagrafica o il coniuge, vanno considerate al 100% le entrate di entrambi;
- nel caso in cui l'utente sia un altro familiare ultra diciottenne vanno considerate al 100% le entrate di quest'ultimo o in alternativa ad esse, qualora il primo non abbia entrate, quelle dell'intestatario della scheda anagrafica;
- nel caso di utenti di età minore, qualora non abbiano entrate, vanno considerate al 100% le entrate dell'intestatario della scheda anagrafica e del coniuge o convivente, mentre nel caso di utenti minori che beneficiano di entrate, vanno considerate al 100% quelle del minore unitamente a quelle dell'intestatario della scheda anagrafica o del coniuge o convivente, qualora l'intestatario della scheda anagrafica non abbia entrate;
- le entrate degli altri componenti il nucleo vanno considerate al 50%.

Di seguito vengono stabilite le quote relative al concorso alla spesa, nonché i criteri di calcolo per ognuno dei servizi o delle prestazioni per le quali è previsto il concorso alla spesa da parte dell'utente. Qualora il costo del servizio o della prestazione, comprensivo di tutte le componenti che concorrono alla sua determinazione, sia inferiore alla quota massima o alla quota forfetaria stabilita, il costo del servizio o della prestazione è assunto quale quota massima o forfetaria di concorso.

A) Aiuto domiciliare

La quota base oraria del servizio è pari a euro 2,88.=. La quota oraria a carico dell'utente rimane invariata nel caso in cui, in relazione alla condizione di non autosufficienza del medesimo, si renda necessaria la compresenza di più persone per l'effettuazione delle prestazioni di cura e aiuto alla persona.

La quota oraria massima è fissata in euro 16,00.=.

Nel caso in cui le prestazioni di aiuto domiciliare siano erogate nei confronti di persone residenti in comunità laiche o religiose, si applica una quota oraria forfetaria di compartecipazione pari a euro 12,18.

Nel caso in cui le prestazioni di aiuto domiciliare siano erogate all'interno del progetto "ADI - Cure palliative", si applica la quota base oraria di compartecipazione pari a euro 2,88, o la quota più favorevole per l'utente, salvo deroghe motivate da parte del servizio sociale territoriale di riferimento.

B) Servizio pasti

La quota minima è pari a euro 2,62.= per pasto, che va sempre e comunque corrisposta. Alla quota minima si aggiunge il prodotto tra il coefficiente (c) e la quota minima. La quota massima per pasto è pari a euro 7,50.=.

C) Consegna pasti a domicilio

La quota base del servizio è fissata in euro 1,05.= per ogni pasto consegnato a domicilio. La quota massima è fissata in euro 2,58.=.

D) Lavanderia

Il concorso alla spesa per le prestazioni di lavanderia è fissata, per ogni accesso, nella misura corrispondente ad 1 ora di aiuto domiciliare per ogni componente il nucleo familiare.

E) Telesoccorso e telecontrollo

La quota base è stabilita in euro 0,26.= al giorno. La quota massima è fissata in euro 0,54.= al giorno.

F) Centro di servizi

Le prestazioni sono gratuite per gli utenti che hanno entrate uguali o inferiori al minimo vitale. Gli utenti, da individuarsi secondo criteri di tipo sociale tenuto conto della natura delle prestazioni e delle funzioni di cura della persona e mantenimento del suo benessere svolte dal centro, concorrono alla spesa per le prestazioni di parrucchiera, barbiere, manicure e pedicure nelle misure di seguito individuate:

a) Parrucchiera:

- lavaggio e messa in piega euro 8,55.=
- taglio euro 8,55.=
- piega a phon euro 8,55.=
- colorazione riflessante euro 14,24.=
- tintura euro 17,08.=
- permanente euro 19,95.=

b) Barbiere:

- taglio euro 8,55.=
- taglio e lavatura euro 11,40.=
- barba euro 2,85.=

c) Manicure euro 5,69.=

d) Pedicure euro 14,24.=

In relazione ai diversi contesti territoriali possono essere previste, da parte degli Enti gestori, variazioni in diminuzione fino al 30% degli importi sopra indicati, nonché ulteriori prestazioni sempre relative alla cura della persona o al mantenimento del suo benessere ed il relativo concorso alla spesa.

Il concorso alla spesa per la fruizione del servizio di doccia e bagno è fissato rispettivamente in euro 2,85.= e euro 5,69.= per accesso di utenti in modo autonomo. Nel caso di utenti del servizio di assistenza domiciliare si applica

invece la quota oraria calcolata per le prestazioni al domicilio, oppure quella più favorevole tra le due.

Per il servizio di mensa si applica il concorso alla spesa previsto per il servizio pasti.

G) Centro diurno per anziani

La quota base per giornata di frequenza è stabilita in euro 8,00.=. La quota massima è fissata in euro 23,32.= al giorno.

Le quote sopra stabilite non comprendono il concorso alla spesa per i pasti che sono da calcolare in base ai criteri previsti dalla precedente lettera B) e per il servizio di trasporto che è determinato moltiplicando la quota base stabilita in euro 1,61, per viaggio di andata e ritorno, per il coefficiente (c) che risulta dalla formula indicata nel capitolo 2. La quota massima è fissata in euro 53,89 mensili. Tali disposizioni sono estensibili ad altri servizi di trasporto forniti direttamente dagli Enti gestori con esclusione di quelli disciplinati per i nefropatici.

Ai fini della determinazione del concorso alla spesa per la fruizione del servizio, sono escluse dal computo le giornate di assenza dovute a malattia o ricovero ospedaliero, ricovero temporaneo presso R.S.A. e quelle relative ai soggiorni climatici protetti organizzati dallo stesso soggetto che gestisce il servizio semiresidenziale; sono inoltre escluse le giornate di assenza fino a 30 giorni all'anno da calcolarsi in modo proporzionale alla frequenza rapportata alle giornate settimanali di apertura del centro, mentre sono computate all'80 per cento le ulteriori giornate di assenza. Nel caso di frequenza del centro diurno a metà tempo, il concorso alla spesa può essere proporzionalmente ridotto.

H) Soggiorni climatici protetti

Il concorso alla spesa per la partecipazione a soggiorni climatici protetti organizzati dagli Enti gestori è calcolato sommando alla quota base, fissata pari a euro 13,84.= al giorno, il prodotto tra il coefficiente (c) e la quota base, il tutto moltiplicato per la durata del soggiorno. La quota base, rapportata alla durata del soggiorno, va sempre e comunque corrisposta. La quota massima di concorso da parte degli utenti è invece pari al costo effettivo del servizio (quota alberghiera e trasporto), con l'esclusione delle spese per il personale accompagnatore. Per le persone che accompagnano gli iscritti ai soggiorni climatici protetti organizzati dagli Enti gestori che necessitano di assistenza personale sulla base di certificazione sanitaria, si prevede la quota massima di compartecipazione per gli accompagnatori sia degli utenti della L.P. 6/98, sia degli ospiti delle R.S.A. Per gli altri utenti si prevede la quota base di compartecipazione per gli accompagnatori parenti (coniuge incluso) fino al terzo grado e la gratuità per tutti gli altri accompagnatori.

Nel caso le Residenze Sanitarie Assistenziali inviino loro ospiti ai soggiorni climatici protetti organizzati dagli Enti gestori, sono tenute a compartecipare alla

spesa versando all'Ente gestore competente una quota pari al 75% della retta giornaliera versata dagli ospiti alla stessa nell'anno precedente a quello di riferimento, moltiplicata per i giorni di partecipazione al soggiorno, fino ad un importo massimo pari al costo effettivo del servizio (quota alberghiera e trasporto). Le R.S.A. per i propri ospiti devono provvedere a garantire la presenza del personale di assistenza, in particolare se non autosufficienti. In caso contrario l'Ente gestore addebita ad ogni singola R.S.A. i costi effettivamente sostenuti per il personale messo a disposizione al fine di garantire un'adeguata assistenza agli ospiti della stessa che partecipano ai soggiorni protetti.

In attesa di disciplinare in modo organico i soggiorni climatici protetti per persone con disabilità organizzati da soggetti che gestiscono servizi semi residenziali e residenziali con rette aggiuntive rispetto a quelle corrisposte per i predetti servizi, il concorso alla spesa giornaliero per gli utenti di tali servizi è stabilito in euro 29,43.= al giorno per gli utenti di detti servizi ed in euro 39,45= al giorno per gli esterni.

Per il periodo di partecipazione a soggiorni climatici protetti, il relativo concorso alla spesa sostituisce quello eventualmente da corrispondere per la frequenza al servizio semi residenziale o residenziale.

5.1.7 Esenzione dal pagamento

Qualora il concorso alla spesa per la fruizione dei servizi e delle prestazioni da parte dell'utente non superi complessivamente, nel periodo di fatturazione, l'importo di euro 5,36.=, l'Ente gestore può posticipare l'emissione della relativa fattura provvedendo al cumulo con il concorso derivante dalla fruizione dei servizi e delle prestazioni nei periodi successivi. L'utente è esentato dal pagamento del concorso qualora l'importo dovuto non superi nell'anno solare l'importo minimo anzidetto.

5.2 INTERVENTO EDUCATIVO A DOMICILIO

L'intervento educativo a domicilio è finalizzato a sostenere lo sviluppo del minore e dell'adolescente, anche disabile, e a favorire il recupero delle competenze educative del/dei genitore/i o delle figure parentali di riferimento.

L'intervento educativo può essere esteso a soggetti maggiorenni con disabilità fisica, psichica e sensoriale, o a rischio di emarginazione, all'interno di un progetto personalizzato che sostenga la famiglia nel suo ruolo educativo.

L'intervento è centrato sul rapporto diretto con il minore o l'adolescente e può integrarsi, senza sostituirsi, con l'intervento attuato dai servizi a carattere semiresidenziale o residenziale che accolgono il minore stesso, al fine di favorirne il rientro nel suo ambiente di vita, nonché con l'azione educativa svolta dalla scuola e da altre agenzie di socializzazione.

L'intervento è attivato su proposta dell'assistente sociale referente del caso ed è attuato da un educatore con una formazione specifica, sulla base del piano di aiuto concordato con la famiglia e del progetto educativo predisposto.

La misura del concorso alla spesa per ora di intervento educativo a domicilio, ferma restando la possibilità di deroga, è determinata dal prodotto del coefficiente (c), calcolato in base alla formula indicata al capitolo 2 delle presenti Determinazioni, per la quota base oraria pari ad euro 2,88.=. La quota oraria massima è pari ad euro 12,60.=.

Sono esclusi dal concorso alla spesa per la fruizione degli interventi educativi a domicilio i minori in affidamento familiare e le famiglie affidatarie.

5.3 SPAZIO NEUTRO

Lo spazio neutro ha lo scopo di favorire l'esercizio del diritto di visita e di relazione del minore con i propri familiari nel caso di separazione dei genitori, di affidamento familiare o di affido a servizio residenziale.

Lo spazio neutro si propone come luogo fisico in cui si svolge l'incontro del minore con i propri familiari alla presenza di un operatore che, sulla base di un lavoro preparatorio, effettua un'osservazione sull'andamento dell'incontro stesso, facilita e media l'interazione tra minore e familiari, tutela il minore da eventuali comunicazioni, interventi inopportuni o da comportamenti dannosi nei suoi confronti da parte dei familiari.

L'intervento di spazio neutro è attivato sulla base di un provvedimento del Tribunale per i minorenni o del Tribunale Ordinario o su proposta del servizio sociale e l'utente vi partecipa secondo le modalità dell'intervento educativo a domicilio.

La quota di compartecipazione alla spesa deve essere versata dal genitore che usufruisce del servizio, sulla base della sola situazione reddituale di quest'ultimo, anche se lo stesso fa parte di un nucleo familiare composto da più persone.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1721 del 10.07.2009 sono state approvate le linee guida per l'organizzazione del servizio "Spazio Neutro – Tempo d'Incontro"

5.4 SERVIZI A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE

I servizi a carattere semi-residenziale sono diretti a garantire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita tramite interventi volti ad integrare funzioni proprie del nucleo familiare, assicurando servizi e prestazioni adeguati alle esigenze dei singoli gruppi di utenti. In relazione alla tipologia degli utenti possono essere realizzate attività riabilitative, socio-educative, attività di addestramento, formazione e lavoro finalizzate all'acquisizione di competenze ed abilità atte a favorire l'integrazione sociale. Tali servizi possono inoltre integrare gli interventi di assistenza domiciliare ed essere luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo e di

ristoro.

Essi si caratterizzano inoltre per quanto riguarda le modalità di funzionamento e di fruizione da parte dell'utenza. Lo svolgimento dell'attività può infatti estendersi per l'intero arco della giornata o essere limitata a parte di essa; la fruizione del servizio da parte dell'utente può essere a tempo pieno o limitata a specifiche prestazioni ovvero essere incentivata quale opportunità nell'ambito di interventi di prevenzione e promozione sociale.

Rientrano in questo ambito di intervento anche le prestazioni socio-assistenziali realizzate nei centri di formazione professionale speciale finanziati dalla Provincia sul fondo sociale europeo e che si integrano con l'attività formativa sulla base di un progetto globale di intervento alla persona con disabilità.

5.4.1 Destinatari

Sono destinatari dei servizi semi-residenziali i soggetti minori, disabili e anziani individuati con riferimento a ciascun servizio.

5.4.2 Modalità di accesso ai servizi semi-residenziali

Per quanto riguarda l'accesso ai servizi semi-residenziali è necessario operare una distinzione in relazione alle modalità di funzionamento del servizio medesimo e di fruizione da parte dell'utenza.

Nel caso di servizi semi-residenziali che svolgono la loro attività per l'intero arco della giornata e siano fruiti dagli utenti nella forma a tempo pieno (centri diurni per persone disabili, centri di formazione professionale speciale, centri diurni per anziani, centri diurni per minori), la domanda è corredata dalla documentazione individuata al capitolo 2 delle presenti Determinazioni. Nel caso dei centri diurni per minori che richiedono un progetto personalizzato, gli Enti gestori possono prevedere la semplificazione della documentazione da allegare alla domanda.

Negli altri casi (centri aperti per minori, centri di aggregazione giovanile e centri di servizi per anziani), in considerazione delle finalità prevalentemente preventive e/o di promozione sociale, si prescinde dalla presentazione della domanda per l'accesso ad essi.

Si prescinde in ogni caso dalla presentazione della domanda qualora l'accesso al servizio semi-residenziale sia disposto a seguito di decreto del Tribunale per i Minorenni.

L'accesso al servizio semi-residenziale è disposto con provvedimento dell'Ente gestore su proposta della competente struttura organizzativa, contenente gli elementi di valutazione dello stato di bisogno, le modalità ed i criteri di accoglienza, gli obiettivi che la stessa si propone, la misura del concorso alla spesa per l'accesso al servizio da parte del nucleo familiare di appartenenza.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 della legge provinciale richiamata al paragrafo "convenzioni ed altri rapporti" di cui al capitolo 2 delle presenti

Determinazioni, nel caso l'Ente gestore si avvalga per la realizzazione degli interventi di soggetti pubblici o privati convenzionati ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale n. 14/91, per l'accesso ai servizi semi-residenziali gestiti da questi ultimi, si deve tener conto delle modalità e dei criteri di accoglienza stabiliti nella convenzione stipulata sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta provinciale.

Per ogni soggetto accolto, dovrà essere predisposto, da parte del soggetto convenzionato, in accordo con la Struttura organizzativa dell'Ente gestore, un progetto di intervento nell'ambito del quale siano individuati gli obiettivi specifici, gli strumenti, le risorse da porre in atto, i tempi di permanenza previsti, unitamente alle ipotesi di verifica sistematica congiunta sull'andamento del progetto stesso.

5.4.3 Durata del servizio

La durata del servizio semi-residenziale è stabilita in base ai bisogni accertati ed al progetto di intervento formulato per il soggetto accolto ed è legata, in particolare per i soggetti minori al superamento delle condizioni che lo hanno determinato. La fruizione del servizio da parte di soggetti minori può essere prolungata oltre il limite del diciottesimo anno di età tenuto conto della necessità per i medesimi soggetti di essere supportati nel completamento del ciclo di studi superiori.

5.4.4 Assunzione oneri

L'Ente gestore provvede all'assunzione degli oneri per l'accesso ai servizi semi-residenziali gestiti da soggetti pubblici e privati convenzionati nei confronti dell'utenza residente nel proprio territorio, salvo concorso dell'interessato o del nucleo familiare di appartenenza secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo.

Per quanto riguarda gli oneri relativi alle prestazioni socio-assistenziali svolte nell'ambito dei centri di formazione professionale speciale, l'Ente gestore provvederà ad assumere la retta stabilita dalla Provincia per gli allievi dei corsi di formazione residenti sul proprio territorio.

5.4.5 Concorso alla spesa per la fruizione dei servizi

La misura del concorso per giornata di frequenza di un servizio a carattere semiresidenziale è determinata dal prodotto del coefficiente (c), calcolato in base alla formula indicata al capitolo 2 delle presenti Determinazioni, per 1/3 di 1/30 della quota base stabilita per l'affido familiare. Al concorso così determinato si aggiunge l'eventuale indennità di accompagnamento percepita dall'utente del servizio, computata nella misura di un 1/3 di 1/30 del importo dell'indennità medesima. Ai fini della determinazione del concorso alla spesa per la fruizione del servizio, sono escluse dal computo le giornate di assenza dovute a malattia o ricovero ospedaliero

e quelle relative ai soggiorni vacanza organizzati dallo stesso soggetto che gestisce il servizio semiresidenziale; sono inoltre escluse le giornate di assenza giustificate alla struttura fino a 30 giorni all'anno da calcolarsi in modo proporzionale alla frequenza rapportata alle giornate settimanali di apertura del centro, mentre sono computate all'80 per cento le ulteriori giornate di assenza. Resta inteso che mensilmente le strutture devono fornire la documentazione attestante, per ciascun utente affidato, le presenze e le assenze con la relativa giustificazione, se presentata. Compete peraltro all'Ente gestore di riferimento per l'utente effettuare le opportune valutazioni nel caso abbiano a verificarsi ripetute assenze non giustificate o che si protraggono nel tempo.

Per la determinazione del concorso la quota base mensile è pari a euro 195,00.

Per quanto riguarda la determinazione delle entrate da computare ai fini del calcolo del coefficiente (c), vanno seguiti, ferma restando la deroga prevista dal comma 1 bis dell'articolo 5 della legge provinciale 14/91, i seguenti criteri:

- nel caso di utenti di età minore che non beneficiano di entrate, vanno considerate al 100% le entrate dell'intestatario della scheda anagrafica e del coniuge;
- nel caso di utenti minori che beneficiano di entrate, vanno considerate al 100% quelle del minore unitamente a quelle dell'intestatario della scheda anagrafica o del coniuge, qualora l'intestatario della scheda anagrafica non abbia entrate;
- nel caso in cui l'utente sia un familiare ultra diciottenne vanno considerate al 100% le entrate di quest'ultimo o in alternativa ad esse, qualora il primo non abbia entrate, quelle dell'intestatario della scheda anagrafica.
- le entrate degli altri componenti il nucleo familiare vanno considerate al 50 %;

La misura del concorso alla spesa è quindi determinata dalla seguente formula:

$$\begin{aligned} & \text{conc. spesa x giorn. di frequenza} = \\ & [(c) \times (1/3 \text{ di } 1/30 \text{ q.b.}) + 1/3 \text{ di } 1/30 \text{ event. Ind. acc.}] \\ & \text{conc. spesa x giorn. di assenza} = 80\% \text{ conc. spesa x giorn. frequenza} \end{aligned}$$

La misura massima del concorso alla spesa è pari a euro 306,00.= per gli utenti che beneficiano dell'indennità di accompagnamento e a euro 158,00.= per gli utenti che non beneficiano di detta indennità. Per gli utenti dei centri diurni per minori, in relazione all'orario di funzionamento della struttura (orario pomeridiano), la misura del concorso alla spesa determinata secondo le modalità di cui sopra, nonché la relativa quota massima, vanno considerate al 50%.

Nel caso in cui l'utente non intende dichiarare la situazione economica personale e/o del nucleo familiare, il concorso alla spesa è stabilito nelle misure massime previste al precedente capoverso.

Per i centri aperti, i centri di aggregazione giovanile e i centri di servizi per anziani, considerate le loro finalità prevalentemente preventive e/o di promozione sociale, il concorso alla spesa è limitato al pagamento delle quote di iscrizione a specifici corsi, attività o prestazioni.

Sono esclusi dal concorso alla spesa per la fruizione dei servizi semi-residenziali i

minori in affidamento familiare e le famiglie affidatarie.

Per le prestazioni socio-assistenziali fruite nell'ambito dei centri di formazione professionale speciale, il concorso alla spesa è stabilito in euro 29,00= mensili, indipendentemente dalle giornate o ore di frequenza.

5.5 AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

L'affidamento familiare dei minori è finalizzato ad assicurare al minore, temporaneamente privo del proprio ambiente familiare idoneo, il diritto a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia. L'intervento di affidamento consiste nel mettere a disposizione del minore una famiglia affidataria preferibilmente con figli minori o una persona singola, opportunamente individuati e preparati, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e relazioni affettive di cui ha bisogno e, contemporaneamente, aiutare la famiglia d'origine a riacquistare le competenze necessarie per poter riaccogliere il figlio.

L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni degli esercenti la potestà genitoriale e osservando le prescrizioni e gli accordi stabiliti dall'autorità affidante.

5.5.1 Destinatari e funzioni

Sono interessati all'affidamento familiare i minori e le loro famiglie che versino nello stato di bisogno di cui sopra e rientrino tra i soggetti destinatari degli interventi socio-assistenziali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 14/91.

In attuazione degli articoli 1 e 4 della legge n. 184/83, modificata con legge 28 marzo 2001 n. 149, l'affidamento familiare dei minori si realizza attraverso le seguenti funzioni:

- a) la promozione dell'istituto dell'affidamento familiare;
- b) la conoscenza e la valutazione degli affidatari e loro preparazione;
- c) l'attuazione del programma di assistenza;
- d) l'agevolazione dei rapporti con la famiglia di provenienza finalizzati al rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee;
- e) la vigilanza durante l'affidamento, tenendo informata l'autorità giudiziaria competente;
- f) la verifica e il monitoraggio dell'esperienza complessiva relativa all'applicazione della legge n. 184/83 e successive modificazioni in provincia di Trento.

5.5.2 Soggetti

Il programma di affidamento familiare rivolto alla tutela del minore e al recupero

della famiglia d'origine è attuato dai seguenti soggetti:

- la famiglia affidataria o la persona singola;
- il servizio sociale territoriale;
- l'Equipe multidisciplinare per l'affidamento familiare;
- il Giudice Tutelare;
- il Tribunale per i Minorenni;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
- i servizi specialistici dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed eventuali altri enti ed istituzioni presenti sul territorio provinciale;
- le associazioni che operano a favore delle famiglie affidatarie.

5.5.3 La promozione dell'istituto dell'affidamento familiare

La promozione dell'istituto dell'affidamento familiare viene effettuata dal Servizio politiche sociali e abitative attraverso l'Ufficio Centro per l'Infanzia presso cui opera l'Equipe multidisciplinare per l'affidamento familiare che provvede a:

- seguire costantemente l'evoluzione della problematica familiare e dell'età evolutiva, approntando le iniziative necessarie ed opportune in ordine all'applicazione della legge n. 184/83 e successive modificazioni;
- promuovere attività di sensibilizzazione e informazione sul tema dell'affidamento familiare;
- progettare attività formative per l'individuazione di un target di famiglie professionali;
- collaborare nella realizzazione delle campagne di sensibilizzazione promosse sul territorio dagli Enti gestori in collaborazione con le associazioni che operano nel settore;
- collaborare nell'ambito delle competenze del Servizio politiche sociali e abitative alla progettazione di attività formative e di aggiornamento sulle problematiche dell'affidamento e dell'adozione rivolte ad operatori dei servizi socio-assistenziali sia pubblici che privati.

Per il raggiungimento di alcune delle finalità sopraindicate è previsto il coinvolgimento degli Enti gestori e delle associazioni di famiglie accoglienti ed affidatarie.

5.5.4 La conoscenza , la valutazione e la preparazione degli affidatari

L'Equipe multidisciplinare per l'affidamento familiare provvede specificamente alla conoscenza e alla valutazione delle famiglie e dei singoli che hanno presentato domanda di affidamento, mediante colloqui di informazione, di verifica e di approfondimento della disponibilità effettiva degli interessati ad assumersi l'impegno dell'affidamento familiare.

Il percorso di conoscenza e valutazione consente di analizzare le capacità e le

risorse presenti sia a livello individuale che familiare al fine di poter disporre di una mappa differenziata di famiglie adeguate alle varie situazioni di bisogno che necessitano di un affidamento.

La preparazione degli affidatari di norma viene curata dall'Equipe multidisciplinare per l'affidamento familiare attraverso specifiche iniziative formative destinate alle famiglie disponibili e selezionate.

5.5.5 Modalità di esecuzione dell'istituto dell'affidamento familiare

L'affidamento familiare è disposto dall'Ente gestore, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore.

La relativa documentazione è trasmessa al Giudice tutelare del luogo ove si trova il minore che rende esecutivo il provvedimento con decreto.

Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Nel provvedimento di affidamento familiare, debbono essere indicate specificatamente le motivazioni dello stesso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve essere inoltre indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che in ogni caso non può superare i 24 mesi e il Servizio sociale locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento, l'attività di assistenza tecnica e d'appoggio alla famiglia affidataria.

Il provvedimento col quale si dispone l'affidamento è sottoscritto per accettazione dalla famiglia affidataria.

Il minore viene affidato con provvedimento dell'Ente gestore a coppie o persone singole preventivamente individuate e valutate dall'Equipe multidisciplinare per l'affidamento familiare, oppure a parenti.

Ad ogni famiglia o singolo affidatario non possono essere, di norma, affidati più di due minori contemporaneamente, salvo che gli stessi non appartengano al medesimo nucleo familiare.

L'affidamento ha durata temporanea ed è legato al superamento delle condizioni che hanno determinato l'allontanamento del minore. La durata dell'affidamento non può superare i 24 mesi; un'ulteriore proroga può essere disposta solo dal Tribunale per i Minorenni.

5.5.6 Il programma di assistenza

La predisposizione e la gestione del programma di assistenza al minore compete al servizio sociale territoriale che ha in carico la situazione del minore.

In particolare tale attività prevede:

1. l'individuazione delle situazioni a rischio per le quali si propone l'intervento di

affidamento familiare;

2. l'analisi del bisogno e la stesura di un progetto di intervento a favore del minore finalizzato al superamento delle condizioni di difficoltà della sua famiglia attraverso idonei interventi di aiuto e sostegno;
3. il confronto e la collaborazione con l'Equipe multidisciplinare per l'affidamento familiare in relazione:
 - all'approfondimento del progetto di affidamento anche in relazione alle caratteristiche della famiglia affidataria;
 - all'abbinamento del minore con la famiglia individuata;
 - all'incontro tra la famiglia affidataria e la famiglia d'origine per la condivisione del progetto di affidamento familiare;
 - all'inserimento nella famiglia affidataria del minore, con particolare riferimento alla sua preparazione psicologica e al nuovo contesto sociale;
 - al supporto della famiglia affidataria nel proprio compito educativo e formativo;
 - alla predisposizione del lavoro con la famiglia naturale, con la famiglia affidataria e il minore per il suo rientro in famiglia;
 - al monitoraggio e verifica del progetto attraverso incontri programmati;
4. il lavoro con la famiglia naturale e con il minore durante l'affidamento per l'attuazione del percorso di aiuto e sostegno e, ove necessario e possibile, i collegamenti con i servizi specialistici per quanto di loro competenza;
5. la presentazione, ogni sei mesi, di una relazione al giudice tutelare o al Tribunale per i Minorenni sull'andamento del programma di assistenza, della sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

Il lavoro di progettualità complessiva svolto dall'assistente sociale e dalle altre figure professionali specialistiche interessate, coinvolge su obiettivi condivisi tutti i soggetti del programma d'affidamento.

L'Equipe multidisciplinare per l'affidamento familiare assicura la consulenza e la supervisione sul caso agli operatori relativamente al programma di affidamento familiare, nonché l'attività di sostegno o supporto specialistico alle famiglie affidatarie.

Nello svolgimento delle attività di appoggio alla famiglia affidataria possono essere opportunamente coinvolte le risorse e le potenzialità presenti nella comunità locale.

5.5.7 Vigilanza durante l'affidamento familiare

L'attività di vigilanza durante l'affidamento familiare è attribuita al Servizio sociale territoriale che ha l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di un affidamento disposto previo consenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore oppure disposto con provvedimento del Tribunale per i minorenni in applicazione agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

5.5.8 Modalità e procedure amministrative.

Il Servizio sociale territoriale adotta il provvedimento di affidamento familiare sulla base della relazione-proposta e della documentazione necessaria predisposte dall'assistente sociale competente.

La domanda di affidamento deve essere presentata all'Ente gestore a firma dell'esercente la potestà o del tutore corredata dalla documentazione individuata al capitolo 2 delle presenti Determinazioni. Alla documentazione prevista va allegato inoltre il consenso dell'esercente la potestà per l'affidamento ad altra famiglia (comma 1 articolo 4 della legge n. 184/83).

La dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la composizione del nucleo familiare di origine va presentata anche per i minori allontanati con decreto del Tribunale minorenni (di entrambi i genitori se vivono separati). La dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le entrate deve riferirsi al minore interessato all'affidamento e alla sua famiglia o ai parenti tenuti agli alimenti, se questi ultimi sono gli affidatari del minore.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le spese sostenute deve essere riferita alla famiglia d'origine o ai parenti tenuti agli alimenti, se questi ultimi sono gli affidatari del minore affidato.

A sostegno dei provvedimenti di affidamento familiare l'Ente gestore concede un contributo per il mantenimento dei minori affidati, pari a 723,00 euro.=

Per i minori affidati a parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, il contributo mensile per il mantenimento del minore è stabilito, tenuto conto della situazione economica degli stessi, nell'ammontare massimo mensile pari all'80% della misura del contributo di cui al capoverso precedente.

Possono essere concesse, oltre al succitato contributo, prestazioni economiche straordinarie per bisogni atipici o per sopperire a situazioni di emergenza, sempre sulla base di una relazione-proposta dell'assistente sociale che ha in carico il caso.

La Provincia autonoma di Trento provvede a stipulare con oneri a proprio carico una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (polizza di responsabilità civile del capo famiglia) a favore degli affidatari e una polizza di assicurazione contro gli infortuni a favore del minore affidato.

5.5.9 Formazione, aggiornamento, consulenza

Affinché lo strumento dell'affidamento familiare possa garantire i migliori risultati, va curata in particolare la formazione dei soggetti che a vario titolo e responsabilità sono coinvolti.

Per quanto riguarda gli operatori si fa riferimento ai contenuti delle determinazioni attuative del Piano provinciale socio-assistenziale in materia di formazione e aggiornamento.

L'Equipe multidisciplinare per l'affidamento familiare fornisce consulenza agli operatori territoriali e alle singole famiglie affidatarie inviate dal servizio sociale

territoriale.

5.5.10 Concorso alla spesa per l'affidamento

I nuclei familiari d'origine che hanno uno o più componenti in affidamento familiare sono tenuti a concorrere alle spese sostenute dall'Ente gestore in ragione delle entrate complessive del nucleo familiare. Tali entrate sono da computarsi secondo i criteri in vigore per gli interventi integrativi e sostitutivi delle funzioni proprie del nucleo familiare, fatta salva la possibilità di:

- conteggiare le eventuali entrate dell'affidato nella misura effettivamente goduta dal nucleo di origine;
- riservare alla famiglia d'origine un eventuale importo per le spese personali del minore non comprese nel contributo per il mantenimento.

Il concorso della famiglia di origine dell'affidato viene determinato moltiplicando il coefficiente (c), calcolato in base alla formula indicata al capitolo 2 delle presenti Determinazioni, per la quota base di mantenimento stabilita in euro 195,00.=.

La misura del concorso risultante dalla formula non può essere superiore al contributo per il mantenimento dell'affidato.

5.6 ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI

L'accoglienza di minori presso famiglie o singoli, prevista all'articolo 25 della legge provinciale n. 14/91, si colloca fra le attività di promozione delle risorse della comunità.

Consiste in una forma di intervento a carattere preventivo e di sostegno al minore e alla sua famiglia attraverso l'accoglienza diurna e/o notturna, attivata su proposta del Servizio sociale territoriale. Secondo il progetto di aiuto concordato con i genitori del minore e/o in relazione alla fruizione di altri servizi, il minore può essere accolto limitatamente ad alcuni giorni alla settimana. L'accoglienza può essere anche una risposta a situazioni di emergenza tali da richiedere un supporto temporaneo nella cura dei figli da parte di famiglie o singoli.

I minori "accolti" appartengono a nuclei che hanno difficoltà nella cura dei figli, che presentano problemi di conciliazione tra il tempo lavorativo e quello genitoriale, privi di una sufficiente rete parentale e/o comunitaria.

L' intervento consente al minore di rimanere nella sua famiglia e di mantenere i legami con il suo ambiente di vita.

L'accoglienza, per il suo carattere di integrazione della funzione genitoriale, non richiede la convalida del provvedimento con decreto da parte del Giudice tutelare.

Le famiglie o i singoli sono individuati prioritariamente dal servizio sociale territoriale in relazione alle particolari condizioni e peculiarità locali, dall'Equipe multidisciplinare per l'affidamento familiare, dall'associazionismo locale.

L'intervento di accoglienza fa capo all'Ente gestore che provvede:

- alla presa in carico professionale e amministrativa della famiglia e del minore; all'accompagnamento e sostegno della famiglia accogliente;
- alla realizzazione di percorsi informativi e formativi avvalendosi anche dell'associazionismo locale.

5.6.1 Procedure amministrative.

Il servizio sociale territoriale adotta il provvedimento di accoglienza familiare sulla base della relazione-proposta e della documentazione necessaria predisposte dall'assistente sociale competente.

La domanda di accoglienza deve essere presentata all'Ente gestore a firma dell'esercente la potestà o del tutore corredata della documentazione individuata al capitolo 2 delle presenti determinazioni. Alla documentazione prevista va allegato inoltre il consenso dell'esercente la potestà per l'affidamento ad altra famiglia (comma 1 articolo 4 della legge n. 184/83).

La misura del concorso alla spesa da parte della famiglia d'origine è determinata in base ai criteri e alle modalità di calcolo applicati nel caso dell'affidamento familiare e alle modalità di realizzazione dell'intervento di accoglienza.

5.6.2 Contributo e polizze assicurative

A sostegno dei provvedimenti di accoglienza familiare l'Ente gestore può concedere un contributo per i minori accolti, che di norma non può superare il 50% del contributo per il mantenimento di un minore in affidamento (euro 723,00) e che deve essere rapportato all'impegno effettivo per la famiglia in termini di tempo e spese sostenute.

La Provincia autonoma di Trento provvede a stipulare con oneri a proprio carico una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (polizza di responsabilità civile del capo famiglia) a favore del soggetto accogliente e una polizza di assicurazione contro gli infortuni a favore del minore accolto.

5.7 ADOZIONE

Agli adempimenti inerenti l'adozione dei minori, così come disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni ed attribuiti alla competenza dei servizi locali e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, provvedono gli Enti gestori che hanno sottoscritto in data 22 gennaio 2002 e 12 gennaio 2007 i protocolli operativi provinciali per l'espletamento dei suddetti adempimenti, unitamente al Servizio Politiche sociali e abitative della Provincia autonoma di Trento., al Tribunale per i Minorenni, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e agli Enti autorizzati con sede operativa in provincia di Trento.

Gli Enti gestori che hanno sottoscritto i suddetti protocolli sono il Comprensorio Alta Valsugana a cui fanno riferimento i territori dei Comprensori Bassa Valsugana e

Tesino, e delle Valli di Fiemme, Fassa e Primiero; il Comune di Trento a cui fa riferimento il Comprensorio Valle dell'Adige; il Comprensorio Vallagarina a cui fanno riferimento il Comune di Rovereto ed il Comprensorio Alto Garda e Ledro; il Comprensorio Valle di Non cui fanno riferimento i Comprensori della Valle di Sole e delle Giudicarie.

Gli adempimenti inerenti l'adozione dei minori riguardano: interventi di informazione, preparazione ed accompagnamento alle coppie e/o persone, cittadini italiani, in possesso dei requisiti previsti dalle leggi in vigore, che intendono adottare un minore italiano o straniero, interventi di acquisizione di tutti gli elementi sulla situazione personale e familiare degli aspiranti all'adozione utili per la valutazione, da parte del Tribunale per i minorenni, della loro idoneità all'adozione e attività di sostegno e/o vigilanza alle famiglie preadottive e adottive. Con protocollo operativo di data 12 gennaio 2007 sono disciplinate le modalità di attuazione degli adempimenti sopra richiamati e il ruolo dei diversi soggetti coinvolti.

Il protocollo medesimo, in coerenza con la competenza adottiva, attribuisce ai quattro Enti gestori firmatari anche gli adempimenti relativi alle procedure di gestione dei bambini non riconosciuti alla nascita così come definito nell'allegato D) del suddetto protocollo. Essi prevedono attività di informazione alla puerpera, di cui all'art. 11 della Legge 184/83 e s.m. ("Diritto del minore ad una famiglia"), in raccordo con la struttura ospedaliera di riferimento e con il Tribunale per i minorenni, e le attività connesse all'affidamento provvisorio del minore, decretato dal Tribunale stesso al servizio sociale dell'Ente gestore, sia in caso di sospensione del procedimento di adottabilità come previsto dal succitato art.11, che non. Fanno eccezione gli adempimenti amministrativi relativi alla copertura della retta della struttura di accoglienza del minore che sono a carico dell'Ente gestore competente per comune di nascita del minore stesso.

L'attività relativa al percorso di accompagnamento e sostegno post-adottivo, come definita nell'allegato C) del suddetto protocollo, è svolta da tutti gli Enti gestori, ognuno per le famiglie residenti nel proprio territorio, ad eccezione del Comprensorio Valle di Non che per il primo anno di post-adozione o anno di affido preadottivo, la svolge anche per le famiglie residenti nelle Valli di Sole e Giudicarie. Le modalità di esplicazione di tale adempimento sono disciplinate da specifico accordo operativo sottoscritto in data 16 maggio 2007 tra il Servizio politiche sociali e abitative della Provincia Autonoma di Trento ed i Responsabili dei Servizi socio assistenziali degli undici Enti gestori coinvolti.

5.8 ACCOGLIENZA DI ADULTI PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI

E' un servizio di accoglienza alternativo al ricovero in strutture semiresidenziali o residenziali per adulti che non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della propria famiglia.

Le famiglie o i singoli interessati all'accoglienza non devono essere legati da vincolo

di parentela con il soggetto accolto.

Al fine di assicurare la permanenza della persona neo maggiorenne presso la famiglia alla quale era stata affidata in età minore ai sensi del paragrafo 4.5 delle presenti Determinazioni, l'intervento previsto al presente paragrafo è attivabile anche nel caso in cui le famiglie o i singoli accoglienti siano legati da vincolo di parentela con il soggetto accolto, purché l'accoglienza non si prolunghi per un periodo superiore a ventiquattro mesi.

5.8.1 Idoneità delle famiglie e dei singoli disponibili all'accoglienza

La competente Struttura organizzativa dell'Ente gestore provvede agli accertamenti necessari alla verifica della idoneità delle famiglie e dei singoli ad assumersi gli impegni connessi all'accoglienza.

5.8.2 Procedure amministrative

L'accoglienza può essere disposta solo con il consenso degli interessati o di chi esercita la tutela.

L'Ente gestore dispone in ordine all'accoglienza su domanda a firma dell'interessato o dell'esercente la tutela e a seguito dell'accertamento da parte della competente Struttura organizzativa, dello stato di bisogno, nonché della valutazione della rispondenza dell'intervento richiesto ai bisogni accertati.

L'Ente gestore nel provvedimento con il quale dispone l'accoglienza del soggetto richiedente ne stabilisce la durata, le relative prescrizioni, la misura del contributo per il mantenimento del soggetto accolto, la misura del concorso alla spesa da parte dell'interessato o dell'esercente la tutela o del nucleo familiare di origine. Il medesimo provvedimento è sottoscritto per accettazione dalla famiglia o dal singolo che assicura l'accoglienza.

La domanda di accoglienza va corredata della documentazione base individuata al capitolo 2 delle presenti Determinazioni.

5.8.3 Contributo e polizze assicurative

A favore delle famiglie o dei singoli che accolgono i soggetti interessati al presente intervento può essere corrisposto un contributo per il mantenimento di ogni soggetto accolto nella misura di euro 723,00= mensili.

Per le persone neo maggiorenni accolte da parenti, il contributo mensile, stabilito tenendo conto della situazione economica degli stessi, non può superare l'80% del contributo di cui al capoverso precedente.

Il contributo concesso per il mantenimento del soggetto accolto deve comunque essere rapportato all'impegno effettivo per la famiglia in termini di tempo e spese sostenute.

Oltre al contributo per il mantenimento del soggetto accolto possono essere concessi interventi economici una tantum per bisogni atipici o per sopperire a

situazioni di emergenza.

La Provincia autonoma di Trento provvede a stipulare con oneri a proprio carico una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (polizza di responsabilità civile del capo famiglia) a favore del soggetto accogliente e una polizza di assicurazione contro gli infortuni a favore dell'adulto accolto.

5.8.4 Concorso alla spesa per l'accoglienza di adulti presso famiglie o singoli

Le disposizioni per il calcolo della contribuzione relativa all'affidamento familiare dei minori si applicano anche nel caso dell'accoglienza di adulti presso famiglie o singoli.

5.9 INTERVENTI DI PRONTA ACCOGLIENZA

Gli interventi di pronta accoglienza assicurano il soddisfacimento urgente e temporaneo del bisogno di alloggio, di nutrimento e di altri bisogni primari a favore di minori o adulti privi del sostegno familiare oppure la cui permanenza all'interno della famiglia stessa crei tensioni e disagi tali da richiedere l'immediato allontanamento, con l'esclusione dei soggetti per i quali sono previsti analoghi interventi in base alla legge provinciale n. 35/83.

5.9.1 Modalità e durata degli interventi

Gli interventi di pronta accoglienza trovano attuazione prioritaria attraverso la disponibilità di famiglie o singoli individuati dall'Ente gestore, di norma, tra quelli valutati positivamente dal Gruppo Tecnico provinciale per l'affidamento familiare dei minori e, in carenza di tale disponibilità, attraverso strutture residenziali previste per le varie tipologie di utenza.

Detti interventi devono protrarsi per il tempo strettamente necessario all'individuazione di soluzioni adeguate e non devono superare, di norma, i trenta giorni.

5.9.2 Attivazione interventi

Gli interventi di pronta accoglienza sono disposti da parte dell'Ente gestore, sulla base di una proposta della competente Struttura organizzativa, nei casi in cui vi sia il consenso degli interessati o degli esercenti la potestà.

In mancanza del consenso da parte degli esercenti la potestà, l'intervento nei confronti dei minori deve essere disposto dal Tribunale per i minorenni, ferme restando le procedure messe in atto per i minori stranieri non accompagnati.

5.9.3 Oneri per l'accoglienza

Alle famiglie e ai singoli che realizzano interventi di pronta accoglienza può essere

corrisposto il contributo stabilito per l'accoglienza di soggetti adulti, rapportato alle giornate di effettiva presenza. Nel caso l'intervento si realizzi attraverso strutture residenziali è corrisposta, sempre in relazione alle giornate di presenza, la retta di affido nella misura stabilita per l'anno di riferimento.

5.10 SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE

I servizi a carattere residenziale di norma fanno fronte a bisogni che non trovano adeguata risposta attraverso gli altri interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare e consistono in attività finalizzate al recupero e al reinserimento sociale degli utenti nell'ambito di programmi di intervento volti a ristabilire un più idoneo e diretto esercizio delle funzioni proprie della famiglia.

Detti servizi si configurano inoltre come risposta a bisogni di soggetti in condizioni di non autosufficienza temporanea o prolungata, articolando gli interventi secondo modalità che salvaguardino le fondamentali esigenze della persona e assicurando in relazione alla gravità dei soggetti accolti, i necessari servizi specialistici.

La tipologia dei servizi a carattere residenziale e i relativi destinatari sono individuati dal Piano provinciale socio-assistenziale, al quale si rinvia per una descrizione delle specifiche finalità e contenuti operativi. Ai fini della attivazione degli interventi, gli Enti gestori possono tuttavia provvedere solo nei confronti dei soggetti cui si riferiscono le funzioni socio-assistenziali delegate.

Nel caso di soggetti minori si applicano le disposizioni previste ai sensi della L. 184/83 così come modificata dalla L. 149/01 in materia di affidamento dei minori.

5.10.1 Destinatari

Tenuto conto delle precisazioni di cui sopra, sono destinatari dei servizi residenziali i soggetti -individuati con riferimento a ciascun servizio- che rientrino tra i soggetti destinatari degli interventi socio-assistenziali di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 14/91.

5.10.2 Modalità di accesso ai servizi residenziali

L'accesso ai servizi residenziali avviene su domanda corredata della documentazione base secondo le modalità individuate al capitolo 2 delle presenti Determinazioni e a seguito dell'accertamento da parte della competente Struttura organizzativa dell'Ente gestore dello stato di bisogno, nonché della valutazione della rispondenza della tipologia di servizio richiesto ai bisogni accertati. Per il ricovero presso il servizio a carattere residenziale deve essere inoltre acquisito il consenso degli esercenti la potestà. Ai fini dell'individuazione della tipologia di servizio residenziale idonea alle necessità assistenziali delle persone disabili, l'Ente gestore provvede, in accordo con la famiglia, a richiedere nei confronti del soggetto interessato l'accertamento dell'handicap da parte della Commissione istituita ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si prescinde da tale accertamento in caso

di inserimento a carattere temporaneo.

Si prescinde dalla presentazione della domanda nel caso di affidi disposti dall'Ente gestore qualora l'interessato non sia in grado di provvedere e non vi siano familiari che si attivano ovvero a seguito di decadimento della potestà genitoriale o a seguito di decreto di allontanamento di minori da parte del Tribunale per i Minorenni.

L'affido presso il servizio residenziale è disposto con provvedimento dell'Ente gestore sulla base di una proposta contenente gli elementi di valutazione e precisate le modalità ed i criteri di accoglienza, gli obiettivi che la stessa si propone, la durata, la misura del concorso alla spesa sostenuta per l'affido da parte dell'interessato o della famiglia di origine, ovvero del concorso del comune competente nei casi previsti dalla legge.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 della legge provinciale richiamata al paragrafo "convenzioni ed altri rapporti" al punto 2 delle presenti Determinazioni, nel caso l'Ente gestore si avvalga per la realizzazione degli interventi di soggetti pubblici o privati convenzionati ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale n. 14/91, per l'accesso ai servizi residenziali gestiti da questi ultimi si deve tener conto delle modalità e dei criteri di accoglienza stabiliti nella convenzione stipulata sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta provinciale.

Per ogni soggetto affidato dovrà essere predisposto, da parte del soggetto convenzionato in accordo con la Struttura organizzativa dell'Ente gestore, un progetto di intervento nell'ambito del quale siano individuati gli obiettivi specifici, gli strumenti, le risorse da porre in atto, i tempi di permanenza previsti, unitamente alle ipotesi di verifica sistematica congiunta sull'andamento del progetto stesso.

Il trasferimento da un servizio residenziale ad un altro viene effettuato su proposta della competente Struttura organizzativa e concordato, di norma, con l'interessato o l'esercente la potestà o la tutela.

5.10.3 Durata dell'affido residenziale

La durata dell'affido al servizio residenziale è stabilita in base ai bisogni accertati ed al progetto di intervento formulato per il soggetto accolto. Nel caso di soggetti minori l'affido ha durata temporanea ed è legato al superamento delle condizioni che lo hanno determinato. L'accoglienza in strutture destinate a soggetti minori può essere prolungata oltre il limite del diciottesimo anno di età al fine di assicurare agli stessi continuità di supporto e riferimento per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto educativo o in attesa che da parte dell'équipe territoriale, cui compete la responsabilità tecnica del progetto, vengano individuate risorse più adeguate da adottare nell'interesse dei medesimi soggetti. Il prolungamento dell'intervento oltre il limite del diciottesimo anno di età nelle strutture per minori non può essere superiore ai due anni. La permanenza in dette strutture va in ogni caso limitata al tempo strettamente necessario dato che va prioritariamente perseguito l'obiettivo dell'autonomia dei neo maggiorenni. A tal fine sono da utilizzare i domicili autonomi ed altre strutture a bassa soglia. Non va poi trascurato l'obiettivo del

ricongiungimento con la famiglia di origine, da realizzare anche con il sostegno del servizio sociale competente.

5.10.4 Assunzione oneri

L'Ente gestore provvede all'assunzione degli oneri relativi all'affido presso servizi residenziali gestiti da soggetti pubblici e privati convenzionati sulla base della residenza dell'utente al momento della domanda, salvo il concorso dell'interessato o del nucleo familiare di origine o del comune nel caso di ricovero di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale. Per questi ultimi l'Ente gestore assume il 60 % della retta di affido alla struttura residenziale in accordo e previa assunzione della deliberazione di impegno per la restante quota da parte del comune individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 delle legge n. 328/2000, ovvero l'80% della medesima retta, qualora lo stesso comune abbia aderito e adottato i provvedimenti conseguenti al protocollo di intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori in data 31 luglio 2002. Nei confronti dell'assistito e dei suoi familiari l'Ente gestore non esercita alcuna azione di rivalsa per il recupero degli oneri a carico del fondo socio-assistenziale.

L'Ente gestore provvede all'anticipazione dell'intera retta di affido al servizio residenziale e al recupero della quota retta a carico della famiglia nel caso di soggetti di età minore o del comune nel caso di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale.

Nel caso di minori esposti all'abbandono, gli oneri per l'affidamento ad una struttura residenziale sono assunti dall'Ente gestore competente in base al comune di nascita.

5.10.5 Concorso alla spesa per l'affido residenziale

Il concorso alla spesa per l'affido ai servizi residenziali è determinato moltiplicando il coefficiente (c), calcolato in base alla formula indicata al capitolo 2 delle presenti Determinazioni, per la quota base di mantenimento prevista per l'affido familiare. Al concorso così determinato si aggiunge il 90% dell'importo dell'eventuale indennità di accompagnamento percepita dall'utente del servizio. Tale concorso si applica anche ai soggetti collocati dall'Ente gestore presso strutture residenziali di tipo familiare e che frequentano centri a carattere semi-residenziale.

La quota base di mantenimento da considerare ai fini del calcolo del concorso alla spesa è pari a euro 195,00.=.

Per quanto riguarda la determinazione delle entrate da computare ai fini del calcolo del coefficiente (c) vanno seguiti i seguenti criteri:

- nel caso di utenti di età minore che non abbiano entrate vanno considerate al 100% le entrate dell'intestatario della scheda anagrafica e del coniuge;
- nel caso di utenti minori che beneficiano di entrate, vanno considerate al 100%

quelle del minore unitamente a quelle dell'intestatario della scheda anagrafica o del coniuge, qualora l'intestatario della scheda anagrafica non abbia entrate;

- nel caso in cui l'utente sia un familiare ultra diciottenne vanno considerate al 100% le entrate di quest'ultimo o in alternativa ad esse, qualora il primo non abbia entrate, quelle dell'intestatario della scheda anagrafica;
- le entrate degli altri componenti il nucleo familiare vanno considerate al 50%.

La misura del concorso mensile alla spesa è quindi determinata dalla seguente formula:

concorso spesa mensile = c x quota base + 90% event. Ind. acc.

La misura massima del concorso alla spesa è pari a euro 855,00.= per gli utenti che beneficiano dell'indennità di accompagnamento e a euro 306,00.= per gli utenti che non beneficiano di detta indennità.

Il concorso mensile alla spesa va rapportato alle giornate di effettiva presenza. Nel caso di soggetti affidati a strutture non è richiesta alcuna compartecipazione alla spesa per i giorni di rientro in famiglia.

Nei casi in cui il comune di riferimento sia tenuto a concorrere, la rivalsa nei confronti del nucleo familiare di appartenenza è effettuata direttamente dai comuni competenti secondo i propri criteri, fermo restando quanto previsto dal protocollo di intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori in data 31 luglio 2002

Nel caso di soggetti che temporaneamente vengono affidati alle strutture residenziali per finalità di sollievo, la compartecipazione alla spesa è dovuta solo per le giornate di presenza dell'utente presso la struttura, secondo le disposizioni previste dalle presenti Determinazioni.

5.11 ALTRI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA PERSONA A DOMICILIO

5.11.1 Affidamento di compiti assistenziali a privati

E' un servizio di assistenza domiciliare a favore di uno o più anziani e persone non autosufficienti o con gravi disabilità, che vivono in zone geograficamente disagiate, volto ad evitarne il ricovero in strutture residenziali, tenendo comunque conto della possibilità di assicurare il servizio richiesto in altro modo e dei costi relativi, con le stesse modalità previste per il servizio di assistenza domiciliare.

Il servizio è svolto da privati, incaricati dagli Enti gestori di svolgere compiti assistenziali a favore di persone che necessitano di sostegno.

Il soggetto privato viene individuato dall'Ente gestore che ne valuta l'idoneità rispetto al caso e al servizio da svolgere fatto salvo il gradimento da parte dell'assistito.

Il soggetto privato realizza la propria attività sulla base di un contratto con l'Ente gestore di riferimento che specifichi:

- a) compiti affidati e l'assegno periodico da corrispondere, quale riconoscimento del servizio prestato;
- b) i requisiti di competenza assistenziale che è necessario possedere;
- c) i criteri e le modalità per la verifica da parte del servizio sociale di riferimento dell'attività svolta.

Possono essere affidati a soggetti privati compiti assistenziali per una spesa mensile pari a 967,00.= euro.

Per il concorso alla spesa valgono le modalità previste per il servizio di assistenza domiciliare.

5.11.2 *Interventi di sostegno in favore di persone con handicap grave ai fini della permanenza nel loro ambiente di vita familiare e progetti alternativi al ricovero a favore di persone non autosufficienti*

Si tratta di interventi di sostegno, sia in termini di servizi che economici, a favore di soggetti disabili, adulti e anziani che vivono soli, con handicap grave, ma che opportunamente sostenuti possono condurre una vita autonoma, al fine di assicurare la permanenza nel loro ambiente di vita.

La legge 21 maggio 1998, n. 162, recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave" prevede il trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano di risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39, comma 2, lettere I-bis ed I-ter della legge 104 del 1992, cioè di interventi volti a sostenere le persone gravemente limitate nell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita non superabili mediante la disponibilità di ausili tecnici.

Le disposizioni richiamate prevedono che le regioni possano, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, programmare interventi di sostegno alla persona e familiare mediante:

- forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore nella giornata, avvalendosi anche dell'opera aggiuntiva di volontari singoli o organizzati, integrate con gli altri servizi, sanitari e socio-assistenziali;
- l'istituzione di servizi di accoglienza per brevi periodi e di emergenza;
- il rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati.

Allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con handicap permanente e grave limitazione dell'autonomia personale in uno o più funzioni elementari della vita, possono essere inoltre predisposti programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.

L'articolo 23 della legge provinciale n. 6/98, recante "Interventi a favore di anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi handicap" promuove lo sviluppo di

progetti innovativi proposti dagli Enti gestori finalizzati al mantenimento di dette persone nel loro ambiente di vita.

I progetti possono essere attuati nei confronti di soggetti adulti e anziani che beneficiano dell'indennità di accompagnamento e che presentano le seguenti caratteristiche e condizioni:

- disabili gravi, certificati ai sensi della L. 104/92, ma che opportunamente sostenuti sono in grado di condurre una vita indipendente;
- in carico o conosciuti dagli Enti gestori;
- già fruitori di interventi che, pur rilevanti, non rispondono compiutamente ai loro bisogni;
- già coinvolti o che si prevede di coinvolgere in sperimentazioni di forme personalizzate di aiuto o per i quali sia stata accertata una carenza di risorse.

L'attivazione dell'intervento è effettuata sulla base di un progetto che evidenzia i seguenti aspetti:

- caratteristiche, bisogni e condizioni del soggetto;
- obiettivi specifici di ogni situazione;
- risorse e modalità organizzative esistenti e da attivare;
- eventuali collaborazioni ed integrazioni con i servizi di altri settori di intervento e con altri soggetti;
- tempi e verifica in itinere e finale.

Il progetto, concordato con la persona in situazione di grave handicap, oltre ad assicurare l'attivazione di servizi integrativi rispetto a quelli già in essere, può prevedere anche la concessione di un sussidio per far fronte alle spese sostenute per l'assistenza privata o per altre necessità connesse alla non autosufficienza.

Il sussidio economico da concedere è pari ad euro 967,00.= mensili, e viene determinato in base alla situazione economica personale dell'assistito. Nel caso l'istanza venga presentata da un soggetto appartenente ad un nucleo i cui componenti si trovano entrambi in situazione di grave handicap, il sussidio viene erogato per intero a favore di colui che percepisce il reddito più basso e nella misura del 50% per colui che ha un reddito maggiore. La valutazione della situazione economica personale è effettuata con riferimento al solo reddito dal quale sono escluse l'indennità di accompagnamento o le analoghe prestazioni concesse per l'assistenza personale continuativa. Dal reddito imponibile sono detratti l'IRPEF versata, le spese per l'abitazione e per i bisogni atipici documentate, nonché la contribuzione versata per la fruizione dei servizi forniti dall'Ente gestore. Il sussidio massimo è concesso per reddito netto inferiore o uguale a euro 10.565,00 .=. Non spetta alcun sussidio per reddito netto personale superiore a euro 22.176,00.=.

Il sussidio economico, così determinato, costituisce l'importo massimo erogabile, tenuto conto della spesa effettivamente sostenuta e documentata, salvo eventuale deroga motivata che deve essere preventivamente valutata e autorizzata dal

Servizio per le Politiche Sociali e Abitative della Provincia. Tale deroga può essere estesa anche ai criteri previsti per la concessione dell'intervento, sempre dopo valutazione e autorizzazione da parte del Servizio per le Politiche Sociali e Abitative della Provincia.

E' esclusa la possibilità di concedere il suddetto sussidio economico in presenza di altre persone conviventi ad esclusione di quelle retribuite per l'assistenza e di eventuali altre persone in situazione di grave handicap, di età superiore ad 80 anni. L'erogazione di tale sussidio è incompatibile con il sussidio previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera c), punto 3) della legge provinciale n. 14/91.

5.11.3. Progetti innovativi di mobilità indipendente per il trasporto di disabili

Al fine di rimuovere gli ostacoli di natura personale e sociale che impediscono o limitano il possibile avviamento o mantenimento al lavoro di disabili fisici, psichici o sensoriali che hanno i requisiti per accedere al servizio di trasporto Muoversi, qualora vi sia l'impossibilità di utilizzare tale servizio per difficoltà organizzative, l'Ente gestore può presentare al Servizio politiche sociali e abitative della Provincia progetti innovativi di mobilità indipendente, che saranno valutati, sentito il parere del Comitato di gestione di Muoversi.

Il contributo non può superare l'80% della spesa complessiva.

